

**STATUTI DELLE
FRATERNITE LAICHE DI
S. DOMENICO**

2009

SIGLE E ABBREVIAZIONI

- A.A. Apostolicam Actuositatem
- C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana
- C.P.D.I. Comitato dei Provinciali Domenicani d'Italia
- C.J.C. Codex Juris Canonici (Codice di Diritto Canonico)
- D.G. Dichiarazioni Generali del Maestro dell'Ordine
- D. c. Direttorio comune
- F.L.D. Fraternita Laica di S. Domenico
- F. D. Famiglia Domenicana
- L.C.O. Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum
- L.C.S.D. Laici Consacrati di S. Domenico
- L.G. Lumen Gentium
- R.P.D. Rito della Professione Domenicana

PRESENTAZIONE

Con gioia presentiamo la nuova edizione degli Statuti delle FLD italiane, motivata dalla recente revisione del Direttorio.

La revisione del Direttorio, messa in essere dal Consiglio nazionale delle FLD d'Italia, di intesa con i rispettivi Consigli provinciali delle FLD, iniziò già alcuni anni fa in relazione alle sollecitazioni che erano giunte da diverse Fraternite.

Lo spirito che ha guidato le innovazioni apportate ha seguito il necessario rinnovamento della vita delle nostre Fraternite, soprattutto aprendole al contributo di ogni laico domenicano, in quanto ognuno, al momento dell'ingresso in Fraternita ha il dovere di offrire la propria disponibilità ad assumere eventuali ruoli di responsabilità negli uffici preposti.

Una caratteristica del nostro Ordine è sempre stata la brevità dei mandati. In questo senso abbiamo constatato il bisogno di una rotazione all'interno dei Consigli, in modo che il/la responsabile e ogni consigliere resti in carica per non più di due mandati, onde evitare una sclerotizzazione degli organi dirigenti, con la conseguente sterilità delle stesse Fraternite, le quali devono, invece, essere alimentate da energie nuove per una migliore partecipazione alla propria promessa

a vantaggio della Fraternita, in prospettiva di un continuo e positivo rinnovamento in sintonia coi tempi.

Certamente, il motivo principale della nascita di questo nuovo Direttorio è la formazione, che deve investire la globalità della vocazione del laico domenicano. Ogni domenicano deve saper esprimere un suo prestigio spirituale, alieno da ogni forma di dominio ed aperto ai nuovi segnali di carità conformi ai nostri statuti e specialmente alla parola del Vangelo.

Il nuovo Direttorio, dunque, deve spronare tutti i laici a una più seria sequela delle promesse battesimali, del Vangelo, delle istanze dell'Ordine, della propria vocazione e della Regola del laicato domenicano.

Questo libro è un piccolo vedemecum, che il laico deve conoscere e amare, giacché è il suo senso, la sua vita. Sono presenti: la storia, la Regola nella nuova versione aderente al testo latino, le dichiarazioni del Maestro dell'Ordine e il Direttorio. In ultimo, ma non di minore importanza, il Rito dell'accoglienza e della professione; ciò aiuta la Fraternita a vivere pienamente e correttamente quello che la Chiesa e l'Ordine chiedono ai laici domenicani oggi.

Un sincero ringraziamento è rivolto a coloro, che hanno prestato le loro energie per realizzare questo testo. In modo particolare ringraziamo il Maestro dell'Ordine, Fra Carlos Alfonso Azpiroz Costa, che segue sempre con affetto la vita delle nostre Fraternite, i Padri provinciali, i Presidenti, i Promotori e i Consiglieri nazionali, che si sono alternati in questi anni. Un sentito grazie anche a chi vorrà prestare attenzione al presente Direttorio affinché diventi dav-

vero motivo di un autentico rinnovamento cristiano
sulle orme del Santo Padre Domenico.

In Domino et Dominico

24 maggio 2009

Festa della Traslazione di S. Domenico



Dott. Gianantonio Ratti

Presidente Consiglio Nazionale F.L.D.



P. Alberto Viganò

Promotore Nazional F.L.D.

LE DATE PRINCIPALI DELLA NORMATIVA DELLE FLD

- 1216:** Il 22 dicembre il Papa Onorio III approva l'Ordine dei Frati Predicatori.
- 1285:** Il Maestro dell'Ordine, Fr. Munio De Zamora (1285 - 1291), promulga la prima *Regola dei Penitenti di S. Domenico*.
- 1923:** Il Maestro dell'Ordine, Fr. Ludovico Theissling (1916 - 1925), promulga la *Regola del Terz'Ordine Secolare di San Domenico* secondo lo spirito del nuovo C.J.C. (1917).
- 1969:** Il Maestro dell'Ordine, Fr. Aniceto Fernandez (1962 - 1974), promulga *ad experimentum* la nuova Regola secondo lo spirito del Concilio Vaticano II.
- 1985:** Il Congresso Internazionale delle F.L.D. di Montréal (Canada) elabora il nuovo testo della *Regola del Laicato Domenicano*.
- 1987:** La Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari approva - il 15 gennaio - la nuova *Regola del Laicato Domenicano* in latino, la cui traduzione italiana viene approvata dal

Comitato dei Provinciali Domenicani d'Italia (CPDI) il 3 marzo.

- 1988:** Il Maestro dell'Ordine, Fr. Damian Byrne, promulga - il 16 febbraio - le *Dichiarazioni Generali*. Il *Direttorio Nazionale* per le Fraternite Laiche italiane è stato approvato dal Maestro dell'Ordine il 15 agosto.
- 2007:** Il Congresso Internazionale delle F.L.D. di Buenos Aires (Argentina) decide:
- a) di mantenere il testo latino della Regola approvata dalla Santa Sede il 15 gennaio 1987;
 - b) di proporre per le F.L.D. un piano di formazione iniziale in quattro anni a livello sia provinciale che nazionale;
 - c) di accogliere le *Dichiarazioni Generali* del Maestro dell'Ordine, Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa, che chiariscono alcuni articoli della Regola nelle traduzioni nazionali.
- 2007:** Il 15 novembre, il Maestro dell'Ordine Fra Carlos Alfonso Azpiroz Costa promulga le *Dichiarazioni Generali* che entrano in vigore a partire dall'8 agosto 2008.
- 2008:** Il 25 ottobre, il CPDI approva il nuovo *Direttorio delle F.L.D.* comune alle Province italiane.
- 2008:** Il 1 novembre, il CPDI promulga il *Direttorio delle F.L.D.* comune alle Province italiane, che entra in vigore a partire da questa data.

2009: Marzo: il CPDI approva la nuova traduzione italiana del testo latino della *Regola delle F.L.D.*, tenendo presente le *Dichiarazioni Generali* del Maestro dell'Ordine.

REGOLA DELLE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO

I COSTITUZIONE FONDAMENTALE DEL LAICATO DOMENICANO

1. I laici nella Chiesa

Tra i discepoli di Cristo, gli uomini e le donne inseriti nel mondo sono stati resi partecipi, in virtù dei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione, dell'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Nostro Signore Gesù Cristo.

Essi sono chiamati a rendere vera e viva tra i popoli la presenza di Cristo «affinché il divino messaggio della salvezza sia conosciuto e accolto da tutti gli uomini, su tutta la terra» (A. A. n. 3).

2. Il laicato domenicano

Alcuni, poi, condotti dallo Spirito Santo a realizzare la propria vita secondo lo spirito e il carisma di San Domenico, vengono incorporati nell'Ordine tramite una promessa particolare, secondo statuti loro propri.

3. La Famiglia Domenicana

Questi laici si riuniscono in comunità e costituiscono, insieme con gli altri ceti dell'Ordine, una sola famiglia (cfr. LCO, 141).

4. Il carattere specifico del laicato domenicano

I laici domenicani si distinguono in modo particolare sia per quanto concerne la loro propria vita spirituale, sia per il servizio di Dio e del prossimo nell'ambito della Chiesa.

In quanto membri dell'Ordine, partecipano alla sua missione apostolica mediante lo studio, la preghiera e la predicazione in conformità con la loro condizione di laici.

5. La missione apostolica dei laici domenicani

Seguendo l'esempio di San Domenico, di Santa Caterina da Siena e di quanti li hanno preceduti e hanno conferito lustro alla vita dell'Ordine e della Chiesa, essi, fortificati dalla comunione fraterna, rendono testimonianza della propria fede, si pongono in ascolto delle necessità degli uomini del loro tempo e sono al servizio della verità.

6. Con ogni sollecitudine riflettono sugli scopi particolari delle forme di apostolato nella Chiesa contemporanea, spronati in particolar modo a manifestare una misericordia autentica nei confronti di ogni forma di umana inquietudine, a difendere la libertà, a promuovere la giustizia e la pace.

7. Ispirati dal carisma dell'Ordine, sono consapevoli che l'attività apostolica promana dall'abbondanza della contemplazione.

II LA VITA DELLE FRATERNITE

La vita delle Fraternite

8. Le Fraternite vivano, con tutte le proprie forze, in autentica comunione fraterna, secondo lo spirito delle Beatitudini e ne diano testimonianza in qualsiasi circostanza con la pratica delle opere di misericordia, con il rendere volontariamente partecipi dei propri beni gli altri confratelli, specialmente poveri e ammalati e con l'offerta di suffragi per i defunti, in modo che tutti siano un cuor solo e un'anima sola in Dio (Atti 4, 32).

9. Partecipando all'apostolato con i frati e le suore dell'Ordine, i membri delle Fraternite prendano parte attiva alla vita della Chiesa, sempre pronti a collaborare con le altre associazioni apostoliche.

10. Le fonti principali dalle quali i laici di San Domenico attingono le loro energie per progredire nella loro specifica vocazione, che è contemplativa e, nello stesso tempo, in modo inscindibile, apostolica, sono le seguenti:

- a) l'ascolto della Parola di Dio e la lettura meditata della Sacra Scrittura, in maniera particolare del Nuovo Testamento;
- b) la celebrazione liturgica, possibilmente quotidiana, e la partecipazione al Sacrificio Eucaristico;
- c) l'assiduità al sacramento della Riconciliazione;
- d) la celebrazione della Liturgia delle ore in comunione con tutta la Famiglia Domenicana, e così

- pure l'orazione privata, come la meditazione e il S. Rosario;
- e) la conversione del cuore secondo lo spirito e la prassi della penitenza evangelica;
 - f) lo studio assiduo della verità rivelata e la costante riflessione sui problemi del proprio tempo alla luce della fede;
 - g) la devozione alla Beata Vergine Maria, in conformità alla tradizione dell'Ordine, a San Domenico, nostro Padre, e a Santa Caterina da Siena;
 - h) i periodici esercizi spirituali.

La formazione

11. Lo scopo precipuo della formazione domenicana è di formare persone autenticamente adulte nella fede, che siano idonee ad accogliere, celebrare e proclamare la Parola di Dio. Compete alle singole Province elaborare un programma:

- a) di formazione progressiva per i principianti;
- b) di formazione permanente per tutti, anche per i membri isolati.

12. Ogni domenicano deve essere idoneo alla predicazione della Parola di Dio. In tale predicazione viene esercitato l'ufficio profetico del cristiano battezzato e fortificato dal sacramento della Confermazione.

Nel mondo contemporaneo, la predicazione della Parola di Dio deve in particolar modo tendere alla difesa della dignità della persona umana e, nello stesso tempo, alla difesa della vita e della famiglia. Compete alla vocazione domenicana promuovere l'unità dei cristiani insieme con il dialogo con i non cristiani e con i non credenti.

13. Le fonti principali per una completa formazione domenicana sono:

- la Parola di Dio e la riflessione teologica;
- la preghiera liturgica;
- la storia e la tradizione dell'Ordine;
- i documenti più recenti della Chiesa e dell'Ordine;
- la conoscenza dei segni dei tempi.

La professione o promessa

14. Per essere incorporati nell'Ordine, i membri sono tenuti ad emettere la professione, o la promessa, mediante la quale promettono, in maniera formale, di vivere in conformità allo spirito di San Domenico e alla norma di vita prescritta dalla Regola.

La professione o promessa può essere temporanea oppure perpetua.

Nell'emettere la professione si adoperi la formula seguente o altra sostanzialmente simile:

«A onore di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e della beata Maria Vergine e di San Domenico, io N.N., davanti a te N.N., presidente di questa Fraternita e davanti a te N.N., Assistente e rappresentante del Maestro dell'Ordine dei Frati Predicatori, prometto di voler vivere secondo la Regola dei Laici di S. Domenico per tre anni (oppure: per tutta la vita)».

La struttura e il governo delle Fraternite

15. La Fraternita costituisce il mezzo idoneo per alimentare e accrescere l'impegno di ognuno nella propria vocazione.

La periodicità delle riunioni varia a seconda delle

Fraternite. L'assiduità di ciascun membro è dimostrazione della sua fedeltà.

16. L'ammissione dei candidati, osservate le disposizioni prescritte dal Direttorio per quanto concerne i requisiti delle persone e il tempo dell'ammissione, è affidato al (alla) responsabile della Fraternita, il quale (la quale), dopo la votazione deliberativa del Consiglio della Fraternita, procede, insieme con l'assistente religioso, all'accoglienza del candidato, secondo il rito determinato dal Direttorio.

17. Concluso il periodo di prova stabilito dal Direttorio e con il voto favorevole del Consiglio della Fraternita, il responsabile della medesima, insieme con l'assistente religioso, accoglie la professione temporanea o perpetua del candidato.

La giurisdizione dell'Ordine e l'autonomia delle Fraternite

18. Le Fraternite laiche sono soggette alla giurisdizione dell'Ordine; godono, tuttavia, di quell'autonomia, propria dei laici, grazie alla quale governano se stesse.

Giurisdizione in tutto l'Ordine

19. a) Il Maestro dell'Ordine, in quanto successore di San Domenico e capo dell'intera Famiglia Domenicana, presiede a tutte le Fraternite del mondo. A lui compete conservarvi intatto lo spirito dell'Ordine, stabilire norme pratiche a seconda dell'opportunità dei tempi e dei luoghi e promuovere il bene spirituale e lo zelo apostolico dei membri;

- b) il Promotore generale esercita le veci del Maestro dell'Ordine per tutte le Fraternite, delle quali presenta le istanze al Maestro o al Capitolo Generale.

Giurisdizione delle Province

- 20. a) Il Priore provinciale presiede alle Fraternite esistenti nel territorio della propria Provincia e, con il consenso dell'Ordinario del luogo, costituisce nuove Fraternite;
- b) il Promotore provinciale (frate o suora) fa le veci del Priore provinciale e partecipa a pieno diritto al Consiglio provinciale dei laici; viene nominato dal Capitolo provinciale o dal Priore provinciale con il suo Consiglio, consultato il Consiglio provinciale dei laici di San Domenico;
- c) nel territorio della Provincia sia istituito un Consiglio provinciale dei laici, i cui membri vengono eletti dalle Fraternite, ed è regolato dalle norme stabilite dal Direttorio. È di competenza di questo Consiglio eleggere il Presidente provinciale.

Giurisdizione delle Fraternite

- 21. a) La Fraternita locale è governata dal Presidente con il suo Consiglio, che si assumono la piena responsabilità della direzione e dell'amministrazione;
- b) il Consiglio viene eletto a tempo determinato e secondo le modalità stabilite dai Direttori particolari. Il Presidente viene eletto dai consiglieri tra i membri del Consiglio stesso;

- c) l'Assistente religioso (frate o suora) aiuta i membri in materia dottrinale e nella vita spirituale. È nominato dal Priore provinciale, consultati il Promotore provinciale e il Consiglio locale dei laici.

Il Consiglio nazionale e internazionale

22. a) Laddove siano presenti più Province dell'Ordine in un medesimo ambito nazionale, può essere istituito un Consiglio nazionale, secondo le norme stabilite dai Direttori particolari;
- b) in modo analogo si può istituire un Consiglio internazionale, qualora si rivelasse opportuno, dopo aver consultato tutte le Fraternite laiche dell'Ordine.

23. I Consigli delle Fraternite possono inviare al Capitolo provinciale dei Frati Predicatori desideri e richieste; i Consigli provinciali e quelli nazionali possono fare lo stesso al Capitolo generale.

Di buon grado, a questi Capitoli vengano invitati alcuni responsabili delle Fraternite, allo scopo di discutere argomenti che riguardino i laici.

Statuti delle Fraternite laiche

24. Gli statuti propri delle Fraternite laiche di San Domenico sono:

- a) la Regola delle Fraternite laiche (la Costituzione fondamentale del laicato OP (nn. 1- 7), le norme di vita e il governo delle Fraternite (nn. 8 - 24);
- b) le Dichiarazioni generali, sia del Maestro dell'Ordine, sia del Capitolo generale;
- c) i Direttori particolari.

Prot. 50/86/87

**REGULA
FRATERNITATUM LAICALIUM
SANCTI DOMINICI**

(NB. Titulus «Fraternitates laicales»
exprimi potest modo diverso ad mentem linguarum
diversarum)

I. CONSTITUTIO FUNDAMENTALIS
LAICATUS DOMINICANI

1. De laicis in Ecclesia

Inter Christi discipulos, viri et mulieres in saeculo degentes, virtute baptismatis et confirmationis, muneris prophetici, sacerdotalis et regalis Domini nostri Jesu Christi participes facti sunt.

Ad hoc vocantur ut Christi praesentiam in medio populorum vividam reddant et «divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur» (Apost. Act. 4, 3).

2. De laicatu dominicano

Aliqui vero, Spiritus Sancti motione ducti ad vitam secundum sancti Dominici spiritum et charisma adim-

plendam, Ordini incorporantur speciali promissione, secundum statuta ipsis propria.

3. De Dominicana Familia

In communitatibus coadunantur et cum aliis coetibus Ordinis unam familiam constituunt (cf. LCO, 141).

4. De specifico caractere laicatus dominicani

Peculiari proinde modo signantur tum in propria vita spirituali, cum in servitio Dei et proximi in Ecclesia.

Ut membra Ordinis, eius missionem apostolicam participant, studio, oratione et praedicatione secundum propriam laicorum conditionem.

5. De missione apostolica

Ad exemplum S. Dominici, S. Catharinae Senensis et maiorum nostrorum qui vitam Ordinis et Ecclesiae illustraverunt, ipsi communionem fraterna roborati, in primis de propria fide testimonium reddunt, hominum huius temporis necessitates audiunt et veritati serviunt.

6. Apostolatus Ecclesiae hodierni fines praecipuos sedulo considerant, speciali modo impulsu ad misericordiam veram erga omnes anxietates manifestandam, ad libertatem propugnandam, ad iustitiam et pacem promovendam.

7. Charismate Ordinis inspirati, memores sunt apostolicam actionem ex abundantia contemplationis procedere.

II. - DE VITA FRATERNITATUM

De vita Fraternitatum

8. In vera communione fraterna ad mentem beatitudinum pro viribus vivant, quam etiam in qualibet circumstantia exprimant opera misericordiae exercendo et quae sua sunt impertiendo inter sodales Fraternitatum, pauperes praesertim et infirmos; suffragia pro defunctis offerendo; ita ut omnibus sit semper cor unum et anima una in Deo (Act., 4, 32).

9. Cum fratribus et sororibus Ordinis in apostolatu partem capientes, sodales Fraternitatum vitam ecclesiae actuose participant, semper parati ut operam dent cum aliis consociationibus apostolicis.

10. Fontes praecipui e quibus laici S. Dominici vires hauriunt ad proficiendum in propria vocatione, quae coniunctissime contemplativa est simul et apostolica, hi sunt:

- a) Divini verbi auscultatio et sacrae Scripturae lectio, praesertim Novi Testamenti.
- b) Quotidiana, quatenus possibilis sit, celebratio liturgica et sacrificii eucharistici participatio.
- c) Reconciliationis sacramentum frequens celebratio.
- d) Liturgiae horarum celebratio una cum universa Familia Dominicana, necnon oratio in privato, sicut meditatio et mariale rosarium.
- e) Conversio cordis iuxta spiritum et praxim paenitentiae evangelicae.

- f) Studium assiduum veritatis revelatae et constans cogitatio de problematibus huius temporis sub lumine fidei.
- g) Devotio erga beatam Virginem Mariam, secundum traditionem Ordinis, erga sanctum Dominicum patrem nostrum et sanctam Catharinam Senensem.
- h) Spirituales recollectiones periodicae.

De formatione

11. Dominicanae formationis propositum est veros adultos in fide praebere ita ut apti sint ad verbum Dei accipiendum, celebrandum et proclamandum.

Cuique Provinciae competit rationem conficere:

- a) Sive formationis progressivae pro incipientibus.
- b) Sive formationis permanentis pro omnibus, etiam pro separatis membris.

12. Quilibet Dominicanus aptus esse debet ad verbum Dei praedicandum. In hac praedicatione exercetur munus propheticum christiani baptizati et Sacramento Confirmationis roborati.

In mundo odierno verbi Dei praedicatio modo speciali sese extendere debet ad humanae personae dignitatem simulque vitam atque familiam propugnandam. Christianorum unitatem simul ac dialogum cum non christianis et non credentibus promovere ad dominicanam vocationem pertinet.

13. Fontes praecipui ad dominicanam formationem perficiendam hi sunt:

- Verbum Dei et theologica cogitatio.
- Oratio liturgica.
- Historia et traditio Ordinis.
- Documenta recentiora Ecclesiae et Ordinis.
- Scientia signorum temporum.

Professio seu promissio

14. Ut Ordini incorporentur, sodales tenentur professionem emittere, seu promissionem qua formaliter promittunt secundum spiritum S. Dominici et modum vivendi a Regula praescriptum vitam ducere.

Professio vel promissio ad tempus est aut perpetua.

In professione emittenda sequens aut similis quoad substantiam formula adhibeatur:

«Ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Beatae Mariae Virginis et S. Dominici, ego N.N., coram vobis N.N., priore (praesidente) huius Fraternitatis et N.N., adsistente, vice Magistri Ordinis Fratrum Praedicatorum, promitto me velle vivere secundum Regulam Laicorum S. Dominici (per triennium) (per totam vitam)».

III. - DE STRUCTURA ET REGIMINE FRATERNITATUM

15. Fraternitas est medium idoneum ad dedicationem cuiuscumque in propria vocatione nutriendam et augendam.

Periodicitas coadunationum diversa est secundum

Fraternitates. Assiduitas cuiusvis sodalis propriam fidelitatem demonstrat.

16. Candidatorum admissio, servatis dispositionibus a Directorio praescriptis quantum ad conditionem personarum et tempus admissionis, committitur responsabili laicali qui (quae) praehabita votatione decisiva consilii Fraternitatis, ad receptionem candidati, ritu a Directorio determinato, cum adsistente religioso, procedit.

17. Post tempus probationis a Directorio determinatum et accedente voto Consilii Fraternitatis, responsabilis laicalis accipit, simul cum adsistente religioso, professionem ad tempus vel perpetuam.

De iurisdictione Ordinis et Fraternitatum autonomia

18. Fraternitates laicorum subsunt iurisdictioni Ordinis; illa tamen autonomia gaudent, laicis propria, qua seipsas gubernent.

In universo Ordine

19. a) Magister Ordinis, qua S. Dominici successor et totius familiae dominicanae caput, praestit omnibus Fraternitatibus in mundo. Ipsi competit integrum spiritum Ordinis in illis servare, normas statuere practicas pro opportunitate temporum et locorum et promovere bonum spirituale et zelum apostolicum sodalium.

b) Promotor generalis vices gerit Magistri Ordinis

nis pro omnibus Fraternitatibus, quorum vota praesentat Magistro vel Capitulo Generali.

In Provinciis

20. a) Prior provincialis praeest Fraternitatibus intra limites territorii suae Provinciae ac, de consensu Ordinarii loci, novas Fraternitates erigit.
- b) Promotor provincialis (frater aut soror) vices gerit prioris provincialis et pleno iure participat consilium provinciale laicorum.
Ipse nominatur a Capitulo provinciali vel a priore provinciali cum suo consilio, audito prius consilio provinciali laicorum S. Domini.
- c) In territorio Provinciae instituatur Consilium provinciale laicorum, quorum membra eliguntur a Fraternitatibus et reguletur iuxta normas a Directorio definitas.
Tali Consilio competit eligere Praesidem provinciale.

In Fraternitatibus

21. a) Fraternitas localis gubernatur a praeside cum suo consilio, qui plenam responsibilitatem moderationis et administrationis assumunt.
- b) Consilium eligitur ad tempus et secundum modum a Directoriis particularibus statutum. Praeses eligitur a consiliariis inter membra consilii.
- c) Adsistens religiosus (frater aut soror) adiuvat

sodales in materia doctrinali et vita spirituali. Ipse nominatur a priore provinciali, auditis prius promotore provinciali et consilio locali laicorum.

De Consilio nationali et internationali

22. a) Ubi adsunt plures Ordinis Provinciae in eodem ambitu nationali, institui potest Consilium nationale, secundum normas a Directoriis particularibus statutas.
- b) Simili modo exstare potest Consilium internationale, si tamen opportunum videatur, consultatis Fraternitatibus totius Ordinis.

23. Consilia Fraternitatum vota et petitiones ad Capitulum provinciale fratrum Praedicatorum mittere possunt; Consilia provincialia et nationalia vero ad Capitulum Generale.

Ad ista capitula aliqui responsables Fraternitatum libenter invitentur ad materias tractandas quae laicos spectant.

Statuta Fraternitatum

24. Statuta propria Fraternitatum laicalium sancti Dominici sunt:

- a) Regula Fraternitatum (Constitutio fundamentalis laicatus OP, normae vita et regimen Fraternitatum).
- b) Declarationes generales, seu Magistri Ordinis, seu Capituli Generalis.
- c) Directoria particularia.

Ad opus legislativum de laicalibus Fraternitatibus Sancti Dominici complendum «Declarationes generales Regulae Fraternitatum laicalium Sancti Dominici» auctoritate qua fungimur adprobamus atque promulgamus. Sic facilius atque maiore cum fructu spirituali observantia Regulae consequi poterit.

Datum Romae, die 16 mensis februarii, 1987.

Fr. Damian Byrne, O.P.

Magister Ordinis

Fr. J. Martín, O.P.

A secretis



FRATRES ORDINIS PRÆDICATORUM
CURIA GENERALITIA

DICHIARAZIONI GENERALI CIRCA LA REGOLA DELLE FRATERNITE LAICHE DI S. DOMENICO

Per rinnovare la fiamma della tradizione e vocazione del ramo laico dell'Ordine dei Predicatori, dal Promotore generale fu convocato a Buenos Aires nel marzo 2007 il Congresso Internazionale delle Fraternite laiche domenicane.

Ad esso hanno partecipato 56 delegazioni provenienti da tutto il mondo, così che a pieno titolo i documenti e le Risoluzioni redatte dalle sei commissioni nelle quali furono articolati i lavori congressuali, approvati dall'Assemblea, possono essere ritenuti voce di tutti i Laici domenicani.

Il Consiglio internazionale delle Fraternite laiche di S. Domenico, quindi, riunitosi nel giugno 2007 al fine redigere la versione definitiva degli atti del Congresso, l'ha inoltrata al Maestro dell'Ordine. Nelle Risoluzioni ivi presentate è emersa la necessità non già di una revisione normativa della Regola, bensì l'opportunità di talune puntuali definizioni integrative della stessa affinché o fossero fugati dubbi interpretativi, o chiariti contrasti normativi, o colmate lacune legislative, recependo nondimeno atti ed ordinazioni dei Capitoli generali dell'Ordine che sul Laicato hanno legiferato.

Nei limiti del Diritto divino, canonico e proprio dell'Ordine, in conformità con il carisma domenicano e con quanto si è dunque ritenuto opportuno per la vita delle Fraternite laiche di S. Domenico, la gloria di Dio e la salvezza delle anime, con l'autorità che ci compete

Promulghiamo

le seguenti Dichiarazioni generali circa la Regola delle Fraternite Laiche di S. Domenico stabilendo che, dopo l'immediata pubblicazione nel prossimo numero degli *Analecta Ordinis Praedicatorum* e notifica a tutti i Promotori provinciali, esse entrino in vigore a far data dal 8 agosto 2008, solennità di Santo Padre Nostro Domenico, siano con buona volontà puntualmente attuate.

Dichiarazione I: Denominazione, identità ed incorporazione dei membri delle Fraternite laiche di S. Domenico

§ 1. I Laici di S. Domenico sono quei fedeli che, battezzati nella Chiesa Cattolica od in essa accolti, cresimati e nella piena comunione di fede, sacramenti e governo ecclesiastico, sono stati chiamati per singolare vocazione a tendere alla vita cristiana e ad animare le cose temporali tramite il carisma di S. Domenico. Per essere *incorporati* all'Ordine dei Predicatori del quale pienamente partecipano la missione apostolica, essi emettono la *promessa* nella formula prevista dalla Regola. Solo con la promessa si attua l'ingresso nel ramo laico dell'Ordine, denominato *Fraternite laiche*

di S. Domenico, soggette alla giurisdizione del Maestro e degli altri Superiori Maggiori dell'Ordine. La promessa perpetua è preceduta da almeno un anno di accoglienza iniziale e da tre anni di promessa temporanea di cui è conservata documentazione in appositi registri custoditi sia presso la Fraternita locale, sia nell'archivio provinciale.

§ 2. La formula della promessa contenuta nella *Regola delle Fraternite laiche di S. Domenico* approvata dalla S. Sede non è validamente utilizzata per altre forme di aggregazione alla Famiglia Domenicana, a meno che non sia diversamente ed espressamente concesso dal Maestro dell'Ordine. Restano salvi tutti i diritti delle Associazioni e ConFraternite che, rette dai propri Statuti legittimamente approvati dalla competente Autorità, a vario titolo, sono formalmente *annesse* alla Famiglia Domenicana. Queste, costituendo una grande e multiforme ricchezza per la Chiesa e la Famiglia Domenicana, siano massimamente apprezzate da parte di tutti i membri delle Fraternite laiche in spirito di concorde e fattiva collaborazione, riconoscendoci tutti fratelli e sorelle in S. Domenico, ciascuno nella propria condizione ed identità.

§ 3. I Laici di S. Domenico sono sempre ascritti ad una Fraternita (possibilmente quella del proprio domicilio o quasi domicilio canonico) o almeno posti in stabile contatto con un membro del Consiglio provinciale o vicariale.

§ 4. I fedeli che vivono situazioni particolari, per le quali a giudizio del Consiglio di Fraternita non è

prudente siano ammessi alla promessa, possono ugualmente partecipare alla vita della Fraternita e seguire la formazione permanente, in un cammino di sequela di Cristo attraverso il carisma domenicano, ciascuno nella propria condizione, *fatti sempre integralmente salvi la disciplina ed il Magistero della Chiesa.*

Dichiarazione II: Direttori nazionali o provinciali

§ 1. L'approvazione e promulgazione dei Direttori nazionali e/o provinciali non spetta direttamente al Maestro dell'Ordine che tuttavia, per giusta causa, può intimare l'emendazione di norme particolari già promulgate. I Direttori *provinciali*, approvati dal Consiglio provinciale dei Laici, sono ratificati e promulgati dal Priore provinciale con il consenso del suo Consiglio; i Direttori *nazionali*, approvati dal Consiglio nazionale dei Laici di concerto con i relativi Consigli provinciali dei Laici, ratificati dai rispettivi Priori provinciali col consenso dei loro Consigli, sono promulgati dal Presidente di turno del Comitato nazionale dei Priori provinciali.

§ 2. Si dichiara espressamente e parzialmente abrogata la Dichiarazione generale n. 1 del Maestro Fr. D. Byrne del 16. 02. 1987 nella parte in cui si disponeva che i Direttori provinciali e nazionali fossero vigenti dall'approvazione del Maestro dell'Ordine.

Dichiarazione III: Dispensa dal diritto proprio

Fermo il divieto di dispensa dalle norme della Regola che afferiscano il diritto divino o comune

meramente ecclesiastico, solo il Maestro dell'Ordine può dispensare dalle norme della Regola con dispensa generale per tutti i Laici domenicani con o senza limiti di tempo.

Il Priore provinciale con gli stessi limiti può dispensare dalle norme della Regola o del Direttorio con dispensa particolare per singole Fraternite anche in modo stabile senza limiti di tempo.

Il Presidente della Fraternita può legittimamente dispensare dalle norme non costitutive e non di diritto divino o meramente ecclesiastico della Regola o del Direttorio in casi singoli e per un tempo determinato.

Si dichiara esplicitamente abrogata la Dichiarazione generale n. 3 del Maestro Fr. D. Byrne, promulgata il 16. 02. 1987.

Dichiarazione IV: Promotore provinciale e nazionale

§ 1. Si concede, in parziale dispensa generale dell'art. 20 b della Regola delle Fraternite laiche di S. Domenico, senza limiti di tempo, che all'ufficio di Promotore provinciale e/o nazionale possa essere nominato dalla competente Autorità, col parere del Consiglio provinciale e/o nazionale delle Fraternite laiche sia un frate o una monaca appartenente all'Ordine sia, ove l'opportunità lo consigli o la necessità lo richieda, un/a religioso/a non sottoposto/a alla diretta giurisdizione del Maestro dell'Ordine, sia un chierico secolare, sia un laico domenicano che abbia emesso la promessa perpetua.

§ 2. Del predetto ufficio non prende validamente possesso colui che, non dipendente dalla giurisdizione del Maestro dell'Ordine, dopo la nomina non abbia sottoscritto un accordo con il Priore e Promotore provinciali ed abbia ottenuto licenza scritta dal proprio competente Superiore.

§ 3. Il Promotore provinciale e/o nazionale non possiede voce né attiva né passiva in nessun organo collegiale delle Fraternite laiche al quale partecipi.

Dichiarazione V: Assistente religioso

Nei singoli casi di impossibile applicazione del diritto comune o particolare circa l'Assistente religioso (Regola, art. 21 c; can. 317, §1, 2), si applicano le norme generali sulla dispensa del diritto comune o proprio.

Dichiarazione VI: Indulto temporaneo e definitivo

§ 1. Allo scadere della promessa temporanea, se questa non è rinnovata, il Laico può liberamente lasciare l'Ordine. Colui che abbia emesso la promessa temporanea - prima della sua scadenza - o perpetua, non chieda l'indulto temporaneo o l'indulto di lasciare definitivamente l'Ordine, se non per gravi cause ponderate innanzi a Dio e con l'aiuto dei confratelli; presenti la sua domanda motivata al Presidente della Fraternita, il quale la inoltrerà al Priore provinciale unitamente al suo voto ed a quello del Consiglio di Fraternita. L'indulto temporaneo o definitivo, una volta legittimamente concesso e notificato per iscritto

all'interessato, comporta la dispensa dalla promessa e dall'osservanza del diritto particolare delle Fraternite laiche di S. Domenico.

§ 2. Chi abbia ottenuto l'indulto definitivo, ovunque domandi di essere reincorporato all'Ordine deve essere nuovamente soggetto ai tempi del cammino formativo di base. La sua promessa perpetua sarà ricevuta solo su licenza del Priore provinciale col consenso del Consiglio della Fraternita alla quale sarà nuovamente ascritto. Non emette valida promessa e non viene validamente ascritto colui che domandando l'ammissione ad una Fraternita, taccia del precedente indulto.

Dichiarazione VII: Dimissioni

§ 1. Il Laico che abbia emesso la promessa temporanea o quella perpetua e risulti imputabile di grave inosservanza della Regola o del Direttorio, o sia venuto meno alla comunione ecclesiale (fede, sacramenti, governo) o sia causa di pubblico scandalo tra i fedeli, dopo l'ammonizione formale del Presidente della Fraternita, se perdura nella propria condotta, ad istanza del Consiglio di Fraternita può essere dimesso con decreto scritto del Priore provinciale. Il decreto di dimissione, una volta legittimamente irrogato e notificato per iscritto all'interessato, comporta la cessazione dei diritti e doveri derivanti dalla promessa. Tale decreto vale, a pena di nullità degli atti contrari, per *tutte* le Fraternite laiche domenicane.

§ 2. Previa attenta valutazione della condizione di

vita ed avuta certezza dell'emendazione, chi sia stato dimesso può essere reincorporato all'Ordine alle medesime condizioni, per la validità, di cui al § 2 della Dichiarazione VI.

§ 3. Avverso i predetti decreti è sempre ammesso ricorso gerarchico al Maestro dell'Ordine.

Data a Roma, il 15 novembre 2007,

Festa di S. Alberto Magno

Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP

Maestro dell'Ordine

Fr. Christophe Holzer OP

a secretis



Consiglio Nazionale delle Fraternite Laiche Domenicane d'Italia e Malta

Al M.R. fr. Daniele Cara o.p.
Presidente del CPDI
e ai MM. RR
fr. Giovanni Distante o.p.
fr. Riccardo Barile o.p.

Oggetto: Presentazione del Direttorio Nazionale delle Fraternite Laiche di S. Domenico italiane per la sua promulgazione (D.G.,2008, II, §1)

I sottoscritti, fr. Alberto Viganò o.p., Promotore nazionale delle FLD e dott. Gianantonio Ratti, Presidente del Consiglio Nazionale delle FLD, presentano alla Vs. visione ed approvazione il nuovo testo del Direttorio Nazionale al fine di completare il compito legislativo per la sua promulgazione, come previsto dalle Dichiarazioni Generali del Maestro dell'Ordine e riportate all'Art. 2 dello stesso testo allegato.

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno raccogliere le numerose sollecitazioni che sono giunte in questi anni da molte Fraternite italiane.

In piena concordia con le tre Province italiane, il Consiglio Nazionale ha approvato le diverse innovazioni apportate ai vari articoli del Direttorio, aggiornandolo alla realtà dell'Ordine e della Chiesa contemporanea.

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto necessario fa-

vorire il rinnovamento della vita delle nostre Fraternite aprendole il più possibile al contributo di ogni consorella e confratello domenicano, considerando il bisogno di una rotazione di responsabilità nei Consigli delle Fraternite, che devono sempre essere alimentate da propositi e prospettive adeguate ai tempi, sia da parte dei laici, che da parte degli Assistenti.

Sottolineando l'importanza sempre più necessaria di una formazione completa e costante, il Consiglio Nazionale ha dato ampia evidenza alla formazione iniziale e permanente, elencando i contenuti che il recente Congresso internazionale delle F.L.D. di Buenos Aires ha segnalato come irrinunciabili per la formazione dei laici domenicani.

La vita spirituale è la fonte e la garanzia della nostra predicazione domenicana. Si è auspicato che la lectio divina sia presente in modo sistematico nelle Fraternite, in forma comunitaria o individuale. Anche gli esercizi spirituali sono occasioni particolarmente ricche per i laici affinché esprimano appieno la loro coerente testimonianza nel mondo.

Il testo allegato è stato redatto di concerto con i Consigli provinciali delle F.L.D., che lo hanno approvato nelle seguenti date: Prov. S. Domenico in Italia il 27 settembre 2008; Prov. Romana di S. Caterina da Siena il 27 settembre 2008; Prov. S. Tommaso d'Aquino il 30 marzo 2008.


Lo stesso testo è stato approvato dai Consigli dei frati nelle seguenti date: Prov. S. Domenico in Italia il 30 settembre 2008; Prov. S. Tommaso d'Aquino il 20 giugno 2008. Si è in attesa solo dell'approvazione del Consiglio dei frati della Prov. Romana di S. Caterina da Siena.

Il nuovo Direttorio redatto dal Consiglio Nazionale è stato approvato dallo stesso nella seduta dell'8 giugno 2008, mentre nella seduta del 5 ottobre 2008 si decide all'unanimità di presentarlo al CPDI per la sua promulgazione.

I sottoscritti, a nome dell'intero Consiglio Nazionale, sono sicuri che gli effetti positivi del Direttorio sottoposto alla Vs. approvazione e promulgazione, non tarderanno a verificarsi.

Ringraziamo della fattiva collaborazione per un autentico rinnovamento cristiano e domenicano delle Fraternite.

Roma, li 5 ottobre 2008



dott. Gianantonio Ratti

Presidente Consiglio nazionale F.L.D.



fr. Alberto Viganò o.p.

Promotore nazionale F.L.D.



CPDI

COMITATO PROVINCIALI

DOMENICANI D'ITALIA

Madonna dell'Arco
Milano
Roma

Ai Priori Provinciali:
fra Riccardo BARILE
fra Giovanni DISTANTE
al Socio del Maestro dell'Ordine:
fra Bernardino PRELLA
al Promotore Generale del Laicato:
fra David Michael KAMMLER
al Presidente Nazionale
delle Fraternite Laiche:
Dott. Gianantonio RATTI
al Promotore Nazionale
delle Fraternite Laiche:
fra Alberto VIGANÒ

LETTERA DI PROMULGAZIONE DEL DIRETTORIO DELLE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO COMUNE ALLE PROVINCE ITALIANE

Nella sessione del CPDI tenutasi a Madonna dell'Arco (Napoli) del 24-25 ottobre 2008, è stata presentata la redazione definitiva del Direttorio comune alla tre Province italiane per le Fraternite Laiche Domenicane.

L'iter della revisione del Direttorio Nazionale, il quale è così determinante per la vita delle nostre

Fraternite italiane, è stato lungo e laborioso: le innovazioni apportate ai vari articoli chiedevano per sé d'essere il più possibile fedeli al necessario rinnovamento della vita delle nostre Fraternite e il più possibile comprensibili in un "linguaggio comune" che l'Ordine oggi chiede a tutti i Laici domenicani a livello internazionale.


Dopo alcune chiarificazioni dal Capitolo Generale di Bogotá (n°. 244), sia dopo aver recepito orientamenti e indicazioni dal Congresso Internazionale di Buenos Aires delle FLD e sia tenuto conto delle dichiarazioni generali del Maestro dell'Ordine – con lettera datata 15 novembre 2007 –, il testo è stato rivisitato dal Consiglio Nazionale delle FLD.

Lo stesso Consiglio Nazionale, dopo l'approvazione dei Consigli Provinciali del Laicato, che a loro volta avevano raccolto suggerimenti delle rispettive Fraternite, ha presentato ai Consigli delle Province italiane dei Frati il testo perché fosse approvato (come prevede il Capitolo di Bogotá 2007). Dopo l'approvazione di ogni singolo Consiglio Provinciale, il nuovo Direttorio è stato presentato al CPDI perché fosse accettato come direttorio comune alle tre Province italiane. Abbiamo preferito usare l'aggettivo *comune*, perché il termine *nazionale* poteva precludere la possibile accettazione del Direttorio anche da parte della Provincia di Malta, che fa parte della medesima area geografica delle nostre Province.

Conosciamo la fragilità di molte nostre Fraternite, ma vediamo anche segni di risveglio e di ripresa. Il nuovo Direttorio richiama ad una più seria esigenza quanto all'accoglienza e alla centralità della Parola

di Dio quanto alla formazione, che deve investire la globalità della vocazione del Laico domenicano.

Vogliamo sperare che questo strumento possa promuovere un rifiorire del nostro Laicato. Con questa fiducia se ne consente la stampa e la diffusione nelle nostre Fraternite Laiche.


fr. Daniele CARA op
Presidente CPDI

Roma, 1 novembre 2008, Solennità di Tutti i Santi

DIRETTORIO

delle Fraternite Laiche di S. Domenico comune alle province italiane

I – PREMESSE

Art. 1 – Finalità del Direttorio

Il Direttorio delle Fraternite Laiche di S. Domenico (F.L.D.) si propone:

1° di applicare la Regola e le Dichiarazioni Generali alla situazione della Chiesa, dell'Ordine e delle F.L.D. in Italia, determinando i punti che la stessa Regola demanda al Direttorio;

2° di stabilire direttive e di unificare le norme applicative che rispondono a esigenze comuni, lasciando libertà ai Consigli provinciali delle F.L.D. di fissare, in propri Direttori, con la necessaria approvazione del Consiglio di Provincia dei frati, norme e direttive relative alle Fraternite delle singole Province.

Art. 2 – Valore giuridico

Il presente Direttorio, redatto e approvato dal Consiglio nazionale delle F.L.D. di concerto con i relativi Consigli provinciali delle Fraternite, ratificato dai rispettivi Priori provinciali con il consenso

dei loro Consigli, acquista valore giuridico dalla data della sua promulgazione effettuata dal Presidente del Comitato dei Priori Provinciali (C.P.D.I.) [D.G., 2008, II, §1].

Art. 3 – Obbligatorietà

Tutti gli appartenenti alle F.L.D. sono tenuti ad osservare, fin dal momento della propria accoglienza, la Regola con le Dichiarazioni Generali, il Direttorio comune e gli eventuali Direttori provinciali.

Art. 4 – Aggiornamento

§ I. Il Consiglio Nazionale, in conformità con quanto stabilito in D.c., Art. 2, tenendo presente il carattere di stabilità del Direttorio, può redigere e approvare modifiche, soppressioni o aggiunte di altre norme, da presentare al C.P.D.I. per la promulgazione, al fine di renderlo sempre più efficace secondo un retto discernimento dei segni dei tempi.

§ II. Il Maestro dell'Ordine, per giusta causa, può intimare la modifica di norme particolari già promulgate (D.G., 2008, II, § 1).

II – ACCOGLIENZA E FORMAZIONE INIZIALE

Art. 5 – Requisiti del candidato

I requisiti per essere ammessi alla F.L.D. sono:

- 1° essere cattolico in piena comunione di fede, di sacramenti e di governo ecclesiastico (D.G., 2008, I, § 1);

- 2° aver ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana;
- 3° desiderio di progredire, in forza della consacrazione battesimale, nella perfezione evangelica secondo il proprio stato;
- 4° età minima di anni 18 compiuti, salvo dispensa del Consiglio di Fraternita, su proposta del Presidente di Fraternita;
- 5° possedere la maturità psicologica;
- 6° avere consapevolezza della propria vocazione come chiamata dello Spirito e impegnarsi a condurre uno stile di vita, secondo la mentalità e la spiritualità dell'Ordine;
- 7° non appartenere ad altro Ordine.

Art. 6 – Ammissione del candidato

§ I. L'iter di accoglienza del candidato alla Fraternita inizia con la richiesta indirizzata per iscritto al Presidente di Fraternita e prosegue con un periodo di ammissione e di frequenza alla Fraternita di almeno sei mesi.

L'inizio di questo periodo deve essere annotato nel registro di Fraternita (D.c., Art. 26, II, 1°).

§ II. In questo periodo di ammissione, il Presidente di Fraternita e l'Assistente religioso si accertano delle qualità del candidato mediante colloqui, mentre il Maestro di formazione lo inizia alla proposta di vita di S. Domenico e agli impegni personali e comunitari che essa richiede.

§ III. Al termine di questo periodo, il Presidente di Fraternita presenta la domanda di accoglienza nel-

la Fraternita del candidato al Consiglio, che decide a scrutinio segreto.

Art. 7 – Accoglienza nella Fraternita

§ I. Il candidato accettato dal Consiglio è aggregato alla Fraternita con l'apposito rito di accoglienza approvato dall'Ordine (cfr. Rito pag....??);

§ II. come simbolo di appartenenza all'Ordine, il candidato riceve lo scapolare e la Regola;

§ III. dopo il rito di accoglienza si trascrive il nominativo del candidato sul registro di Fraternita (D.c., Art. 26, II, 1°);

§ IV. l'indizione dell'anno di accoglienza deve essere annotata nel registro di Fraternita e sottoscritta da ogni candidato e da due testimoni (R.P.D., n. 11, p. 168);

§ V. la durata dell'accoglienza è di almeno un anno e non superiore a due.

Art. 8 – Formazione iniziale

§ I. Con il rito di accoglienza si avvia il periodo di formazione iniziale del candidato. In esso, il Maestro di formazione e l'Assistente religioso accompagnano il candidato nella verifica della sua vocazione e nel suo iter formativo.

§ II. In caso di assenza temporanea del Maestro di formazione, l'incarico formativo e di accompagnamento vocazionale può essere assolto dal Presidente di Fraternita, oppure da un professore perpetuo, incaricato dal Consiglio di Fraternita.

§ III. Durante la formazione iniziale, il Maestro di formazione, con l'aiuto dell'Assistente religioso, attua il programma di studio, stabilito dal Consiglio provinciale delle F.L.D. (Regola, n. 11), che verte sulle seguenti tematiche fondamentali:

- 1° introduzione allo studio della Sacra Scrittura;
- 2° teologia del laicato secondo i documenti del Magistero;
- 3° statuti delle F.L.D.;
- 4° specifica vocazione e missione dei Laici dell'Ordine dei Predicatori, secondo lo spirito del carisma di S. Domenico e di S. Caterina da Siena, modello e patrona delle Fraternite laiche;
- 5° preghiera liturgica;
- 6° la Famiglia Domenicana (comunione di frati, monache, Fraternite laiche, Fraternite sacerdotali, suore, istituti secolari, movimenti giovanili e di altre realtà laicali):
 - a) missione apostolica;
 - b) storia e legislazione;
 - c) ruolo nella Chiesa e nella società di oggi.

§ IV. Il candidato è progressivamente guidato alla maturazione della vita spirituale ed apostolica propria dell'Ordine (Regola, n. 10; D.c., Artt. 22-24).

Art. 9 – Professione o Promessa temporanea

§ I. Al termine del periodo di accoglienza, il candidato fa richiesta scritta al Presidente di Fraternita di essere ammesso alla promessa temporanea, impegnandosi a vivere responsabilmente un reale e profondo rinnovamento spirituale, secondo il messaggio

di Cristo e le indicazioni della Chiesa e dell'Ordine di S. Domenico.

Il Maestro di formazione, con il Presidente di Fraternita e l'Assistente religioso, presenta il candidato al Consiglio di Fraternita, che decide con scrutinio segreto.

L'incorporazione all'Ordine avviene mediante la promessa temporanea, secondo il Rito della Professione Domenicana (R.P.D., n. 37, pp. 182-183).

§ II. La promessa temporanea impegna il candidato per un periodo di tre anni; può essere rinnovata annualmente per un altro triennio, in analogia con le norme previste dal C.J.C., cann. 657-658.

L'eventuale rinnovo della promessa temporanea, su richiesta del candidato o su proposta del Presidente di Fraternita, è deciso dal Consiglio della Fraternita.

§ III. Come segno dell'avvenuta promessa, il professo riceve il distintivo ufficiale delle F.L.D., che comprende il nastro e la croce bianco-nera o la medaglia di s. Domenico.

§ IV. Il neoprofesso trascrive nel registro di Fraternita la dichiarazione dell'avvenuta promessa, apponendovi la propria firma, seguita da quella del Presidente di Fraternita e dell'Assistente religioso (R.P.D., n. 40, pag. 183).

La segreteria di Fraternita ne dà comunicazione alla segreteria provinciale al fine di aggiornare il registro di Provincia (D.G., 2008, I, §1).

§ V. Il professo che lo desidera può essere sepolto con l'abito dell'Ordine.

Tale volontà sia manifestata per iscritto al Presidente di Fraternita, che la comunicherà a sua volta al Priore provinciale, cui spetta l'ultima decisione.

§ VI. Qualora ve ne fossero le condizioni, la promessa temporanea potrebbe radicalizzarsi nella consacrazione laicale (Statuto L.C.S.D., n. 14, § III).

Art. 10 – Professione o promessa perpetua

§ I. Allo scadere del periodo della promessa temporanea, il candidato fa richiesta scritta al Presidente di Fraternita, che la presenta al Consiglio, di emettere la promessa perpetua.

Il Maestro di formazione, con il Presidente di Fraternita e l'Assistente religioso, presenta il candidato al Consiglio di Fraternita, che procede alla votazione con scrutinio segreto.

§ II. Con la promessa perpetua il candidato viene incorporato per sempre all'Ordine e ascritto formalmente ad una Fraternita che "possibilmente" è quella del domicilio o quasi domicilio canonico (D.G., 2008, I, § 3).

La promessa perpetua impegna ad una vita di servizio e di testimonianza nel mondo, secondo le indicazioni della Regola delle F.L.D., sia in famiglia sia in ogni altro ambiente in cui si opera.

La promessa perpetua viene emessa secondo il Rito della Professione Domenicana (R.P.D., n. 37, pp. 182-183).

§ III. Il neoprofesso trascrive nel registro di Fraternita la dichiarazione dell'avvenuta promessa, appo-

nendovi la propria firma, seguita da quella del Presidente di Fraternita e dell'Assistente religioso o di coloro che ne hanno diritto (R.P.D., n. 40, pag. 183).

La segreteria di Fraternita ne dà comunicazione alla segreteria provinciale al fine di aggiornare il registro di Provincia (D.G., 2008, I, § 1)

§ IV. Dopo la promessa perpetua, il professo continua il cammino di formazione per un'ulteriore maturazione nella vocazione domenicana. A ciò contribuisce anche l'assiduo rapporto con la vita e la missione degli altri rami della Famiglia Domenicana.

Art. 11 – Anniversario della promessa

In occasione della festa di S. Caterina da Siena, ogni Fraternita rinnova comunitariamente gli impegni assunti con la promessa.

Art. 12 – Promessa in grave pericolo di morte

Un candidato in formazione iniziale, che si trovi in grave pericolo di morte, può chiedere di emettere la promessa perpetua. In questo caso il Presidente della sua Fraternita ha, da solo - in deroga al D.c., Art. 10, § I - la facoltà di ammetterlo alla promessa perpetua. Essa sarà accolta dal Presidente di Fraternita stesso, o da un suo delegato, possibilmente insieme all'Assistente religioso.

Art. 13 – Appartenenza all'Ordine a titolo di membri privati

§ I. L'ammissione nelle F.L.D. a titolo di membri privati, e quindi senza impegni comunitari, è un fatto

eccezionale. Essa spetta unicamente al Priore provinciale, udito il parere del Presidente e del Promotore provinciali (Atti Capitolo Generale Cracovia, n. 289); viene annotata in un apposito registro presso la segreteria di Provincia.

§ II. Il Priore provinciale, prima di concedere l'ammissione, valuta i singoli casi, assumendo le opportune informazioni.

§ III. Il Priore provinciale cura personalmente, o mediante un suo delegato (un frate o, eccezionalmente, un membro del Consiglio provinciale delle F.L.D. [D.G., 2008, I, § 3], la formazione dei candidati ammessi (Regola, nn. 10-13).

Art. 14 – Trasferimento ad altra Fraternita o ad altra Provincia

§ I. Perché un confratello o una consorella si possa trasferire da una Fraternita ad un'altra, con sede nella medesima città, è necessario il voto favorevole di entrambi i Consigli.

In caso di difficoltà, la soluzione è demandata al Presidente provinciale, d'intesa con il Promotore provinciale.

§ II. In caso di trasferimento ad una località in cui esiste una Fraternita, il confratello o la consorella si presenti al Presidente della Fraternita locale per chiedere di farne parte. Se ne dia comunicazione ai rispettivi Consigli di Fraternita.

Se invece nella nuova località non esiste alcuna Fraternita, può chiedere l'autorizzazione a vivere a titolo di membro privato (D.c., Art. 13).

Art. 15 – Indulto temporaneo e definitivo

§ I. Allo scadere della promessa temporanea, se questa non è rinnovata, l'appartenente alla Fraternita può liberamente lasciare l'Ordine.

Colui che abbia emesso la promessa temporanea - prima della sua scadenza - o perpetua, non chieda l'indulto temporaneo o l'indulto di lasciare definitivamente l'Ordine, se non per gravi cause ponderate innanzi a Dio e con l'aiuto dei confratelli; presenti la sua domanda motivata al Presidente della Fraternita, il quale la inoltrerà al Priore provinciale unitamente al suo voto ed a quello del Consiglio di Fraternita.

L'indulto temporaneo o definitivo, una volta legittimamente concesso e notificato per iscritto all'interessato, comporta la dispensa dalla promessa e dall'osservanza del diritto particolare delle F.L.D.

§ II. Chi abbia ottenuto l'indulto definitivo, ovunque domandi di essere reincorporato all'Ordine, deve essere nuovamente soggetto ai tempi del cammino formativo di base.

La sua promessa perpetua sarà ricevuta solo su licenza del Priore provinciale col consenso del Consiglio della Fraternita alla quale sarà nuovamente ascritto.

Non emette valida promessa e non viene validamente ascritto colui che, chiedendo l'ammissione ad una Fraternita, taccia del precedente indulto.

Art. 16 – Dimissioni dalla Fraternita

§ I. L'appartenente alla Fraternita che abbia emesso la promessa temporanea o quella perpetua e

risulti imputabile di grave inosservanza della Regola o del Direttorio, o sia venuto meno alla comunione ecclesiale (fede, sacramenti, governo), o sia causa di pubblico scandalo tra i fedeli, dopo l'ammonizione formale del Presidente della Fraternita, se perdura nella propria condotta, ad istanza del Consiglio di Fraternita può essere dimesso con decreto scritto del Priore provinciale.

Il decreto di dimissione, una volta legittimamente irrogato e notificato per iscritto all'interessato, comporta la cessazione dei diritti e doveri derivanti dalla promessa.

Tale decreto vale, a pena di nullità degli atti contrari, per tutte le F.L.D.

§ II. Previa attenta valutazione della condizione di vita ed avuta certezza dell'emendazione, chi sia stato dimesso può essere reincorporato all'Ordine alle medesime condizioni, per la validità, di cui al D.c., Art. 15, § II.

§ III. Avverso i predetti decreti è sempre ammesso il ricorso gerarchico al Maestro dell'Ordine.

III – VITA DELLE FRATERNITE

Art. 17 – Vocazione comunitaria

La F.L.D. testimonia, nella comunità cristiana, il carisma di S. Domenico.

Pertanto, ogni confratello ed ogni consorella si impegna a costruire con tutte le proprie forze la comunione all'interno della propria comunità, al fine di

essere testimoni autentici e predicatori efficaci per la “*salvezza delle anime*” (Prime Costituzioni, Prologo).

Art. 18 – Incontri di Fraternita

§ I. Gli incontri di Fraternita sono occasioni privilegiate per incrementare la comunione tra i suoi membri.

La Fraternita si riunisce preferibilmente due volte al mese per attuare la formazione e programmare le attività apostoliche. Le esigenze dell’apostolato e le necessità oggettive determineranno una maggiore frequenza degli incontri.

§ II. Al fine di favorire la conoscenza e la comunione tra le Fraternite residenti nella stessa zona o regione, si promuovano incontri formativi e celebrativi, quanto più frequentemente possibile, affidati ai Delegati e agli Assistenti regionali (D.c., Artt. 42; 43, § III).

Art. 19 – Partecipazione agli incontri di Fraternita

§ I. La promessa rende membri di una comunità; pertanto tutti partecipino attivamente agli incontri di Fraternita.

§ II. Chi, per seri motivi, non potesse intervenire, si premuri di giustificare la propria assenza al Presidente di Fraternita.

§ III. Il Presidente di Fraternita si preoccupi di contattare i confratelli e le consorelle che abitualmen-

te non frequentano gli incontri, e ne solleciti la partecipazione.

§ IV. Chi per un anno, senza giustificati motivi o senza averli debitamente notificati, non partecipa alla vita della Fraternita, perde la voce attiva e passiva.

La voce attiva può essere riacquistata dopo un periodo di frequenza e formazione, della durata di almeno sei mesi, sotto la guida del Maestro di formazione e dopo la votazione a scrutinio segreto del Presidente di Fraternita con il suo Consiglio.

Art. 20 – Svolgimento degli incontri

§ I. All'inizio dell'anno sociale il Consiglio di Fraternita redige il programma annuale degli incontri. Per la frequenza e le modalità si tenga conto del programma di formazione della Provincia.

§ II. Tutti gli incontri di Fraternita si svolgono sotto la guida del Presidente di Fraternita.

Gli incontri celebrativi e spirituali sono curati dall'Assistente religioso.

Gli incontri di formazione permanente sono curati dal Maestro di formazione.

§ III. La comunione e il dialogo fraterno siano sempre alla base degli incontri. Momenti fondamentali di essi sono:

- 1° la preghiera (Liturgia delle Ore, Rosario);
- 2° l'approfondimento di testi biblici, del Magistero e dell'Ordine, assegnati in precedenza a uno o due consorelle o confratelli per una presentazione dell'argomento;

3° la riflessione comunitaria, in cui ognuno può esprimere il suo pensiero e la sua esperienza, per favorire un discernimento sulla realtà attuale.

§ IV. È compito del Presidente di Fraternita e dell'Assistente religioso organizzare, possibilmente in ambiente domenicano, ulteriori momenti di vita comunitaria.

Per le giornate di ritiro, di aggiornamento e corsi di esercizi spirituali, onde evitare concomitanze, si tengano presenti quelli già organizzati sia dal Consiglio provinciale delle F.L.D., sia dalla Provincia dei frati.

Art. 21 – Attuazione del progetto di S. Domenico

§ I. Ogni Fraternita assuma il progetto di S. Domenico come schema di riferimento per la programmazione, il confronto e la verifica.

§ II. S. Domenico voleva i suoi frati sempre intenti allo studio e alla preghiera - parlando con Dio -, o alla predicazione - parlando di Dio - (Processo di canonizzazione, nn. 32, 41).

§ III. La Fraternita curi, sotto la guida del Presidente di Fraternita, del Maestro di formazione e dell'Assistente religioso, di realizzarsi come comunità di studio, di preghiera e di predicazione (Regola, n. 4).

Art. 22 – Comunità di studio

§ I. Lo studio (soprattutto della Sacra Scrittura, dei Documenti del Magistero, dell'Ordine e della

teologia, con privilegiato riferimento al tomismo ed ai teologi dell'Ordine) e la conoscenza approfondita della realtà sono, per tutti i domenicani, la base di progresso spirituale, individuale e comunitario.

Il Presidente di Fraternita, al quale spetta preparare e guidare gli incontri (D.N., Art. 30, § III, 3°), si impegni, con il Maestro di formazione e l'Assistente religioso, a favorire le condizioni perché ciò si realizzi.

§ II. In ogni Fraternita si organizzi una biblioteca aggiornata, fornita di opere e riviste riguardanti prevalentemente la Sacra Scrittura, la storia, la spiritualità dell'Ordine e il carisma proprio delle F.L.D.

Art. 23 – Comunità di preghiera

§ I. La Fraternita è luogo di preghiera, espressione di comunione con Dio e di comunione fraterna.

§ II. La partecipazione comune all'Eucaristia domenicale è fonte ed espressione massima della comunione fraterna.

§ III. Ogni anno la Fraternita preveda una liturgia penitenziale per una verifica della propria fedeltà alla Regola.

§ IV. La Fraternita partecipi, per quanto possibile, ad iniziative di preghiera proposte dalla Chiesa locale o se ne faccia promotrice.

§ V. Secondo la tradizione dell'Ordine, le Fraternite esprimano la carità del suffragio verso i confratelli e le consorelle defunti, che hanno condiviso la

medesima vocazione e lo stesso ideale di vita, mediante:

- 1° la partecipazione comunitaria al Sacrificio eucaristico nei tre anniversari dell'Ordine (7 febbraio: genitori defunti; 5 settembre: familiari e benefattori defunti; 8 novembre: tutti i defunti della Famiglia Domenicana);
- 2° la partecipazione al rito delle esequie o ad una S. Messa per la morte di un confratello o di una consorella della propria Fraternita.

Art. 24 – Comunità di predicazione

§ I. Nel linguaggio di S. Domenico, «predicare» significa parlare di Dio (D.c., Art. 21, II): la Fraternita è quindi il luogo che prepara a parlare di Dio.

§ II. Ogni confratello e consorella alla sequela di S. Domenico è consapevole che, con il Battesimo, è stato reso partecipe dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo e della Chiesa (L.G., n. 30).

Convinto che, con il sacramento della Confermazione, lo Spirito Santo lo ha effettivamente impegnato nel compito apostolico proprio di ogni cristiano, persuaso che in virtù della propria vocazione domenicana è stato associato alla missione dell'Ordine (Regola, n. 4), egli si considera e si comporta sempre e dovunque da apostolo di Cristo.

§ III. Memore della sua condizione secolare, si impegna a vivere responsabilmente una intensa spiritualità nel mondo, nella famiglia, nel proprio ambiente di lavoro, come fondamento del suo essere apostolo di Cristo secondo il progetto di vita di S. Domenico.

§ IV. In particolare, porta al mondo contemporaneo l'annuncio del Vangelo e della speranza, anche tramite gli attuali mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, TV, Internet, cinema, ecc.).

§ V. Ogni Fraternita, per essere comunità di predicazione nella Chiesa, pratichi le opere di misericordia spirituale, che richiedono direttamente il ministero della Parola, e le opere di misericordia corporale, eccellenti occasioni per parlare di Dio (Regola, nn. 5, 6, 8).

§ VI. La formazione ricevuta in Fraternita (contemplari) si renda visibile nella realtà locale, attraverso la proclamazione della Parola e l'apostolato del Rosario, secondo le necessità della Chiesa e la capacità dei singoli (contemplata aliis tradere).

Art. 25 – Cura degli infermi nella Fraternita

La Fraternita abbia particolare cura per i confratelli e le consorelle ammalati.

Questi sostengano l'impegno apostolico dell'intera Famiglia Domenicana con la preghiera e l'offerta della propria sofferenza al Signore.

Art. 26 – Archivio di Fraternita

§ I. Ogni Fraternita custodisce accuratamente nel proprio archivio i documenti e i registri inerenti alla vita della Fraternita.

§ II. I principali registri sono:

- 1° il registro di Fraternita, sul quale sono trascritti i dati anagrafici civili (data e luogo di nascita, pro-

- fessione, stato civile, ecc.) e domenicani (ammisione, accoglienza, promessa temporanea e perpetua, incarichi di Fraternita, provinciali, nazionali, ecc.); su questo registro i neoprofessi trascrivano le dichiarazioni dell'avvenuta promessa temporanea o perpetua (D.c., Artt. 9, § IV; 10, § III);
- 2° il registro dei Consigli, sul quale sono scritti i verbali, firmati dal Presidente di Fraternita e dal Segretario;
 - 3° il registro degli incontri, sul quale è annotato lo svolgimento di ogni incontro di Fraternita;
 - 4° il registro di cassa, sul quale sono scritte le annotazioni contabili;
 - 5° il registro di cronaca, nel quale è conservata la memoria degli eventi più importanti della Fraternita.

§ III. Il Presidente di Fraternita consegnerà i registri completati al Promotore o al Presidente provinciali, che provvederanno a depositarli nell'apposita sezione dell'archivio di Provincia dei frati.

IV - GOVERNO LOCALE

Art. 27 – Struttura organizzativa della Fraternita

La F.L.D. è parte dell'Ordine domenicano, ed è soggetta alla giurisdizione di una Provincia. Sono responsabili della F.L.D.:

- 1° l'Assemblea della Fraternita;
- 2° il Consiglio di Fraternita;
- 3° il Presidente di Fraternita;

- 4° il Vicepresidente di Fraternita;
- 5° il Maestro di formazione;
- 6° l'Assistente religioso;
- 7° il Segretario;
- 8° il Tesoriere.

Art. 28 – Assemblea della Fraternita e Assemblée elettiva

§ I. L'Assemblea della Fraternita è composta da tutti i professi.

È suo compito collaborare con il Presidente di Fraternita, dando il proprio parere sulle decisioni più importanti (D.c., Art. 30, § IV).

§ II. L'Assemblea elettiva è composta da tutti i professi, esclusi i membri privati della voce attiva (D.c., Art. 19, § IV).

È compito dell'Assemblea elettiva determinare il numero dei consiglieri e poi procedere alla loro elezione (D.c., Art. 36, § IV).

Art. 29 – Consiglio di Fraternita

§ I. Il Consiglio di Fraternita è l'organo collegiale di governo della Fraternita e dura in carica tre anni.

§ II. Fanno parte del Consiglio di Fraternita: il Vicepresidente di Fraternita, almeno sei consiglieri (ma non più di dodici), eletti dall'Assemblea. Venendo a mancare uno dei consiglieri eletti, gli subentra il primo dei non eletti.

§ III. Il Consiglio di Fraternita è convocato dal Presidente di Fraternita, udito l'Assistente religio-

so, con sufficiente preavviso e un'adeguata notifica dell'ordine del giorno.

Si riunisce almeno tre volte all'anno per la programmazione, la verifica intermedia e finale, e tutte le volte che il Presidente di Fraternita ne ravvisi la necessità.

In caso di assenza prolungata del Presidente di Fraternita, il Consiglio è convocato dal Vicepresidente di Fraternita.

§ IV. Il Consiglio di Fraternita ha il compito di:

- 1° eleggere il Presidente di Fraternita;
- 2° dare il proprio consenso per l'istituzione del Vicepresidente di Fraternita, del Segretario, del Maestro di formazione e del Tesoriere, su proposta del Presidente di Fraternita;
- 3° attuare le direttive del Consiglio provinciale;
- 4° deliberare sulle questioni che riguardano la vita interna e apostolica della Fraternita stessa, nonché la sua buona amministrazione;
- 5° proporre ed organizzare iniziative della Fraternita;
- 6° nominare tra tutti i professi il delegato della Fraternita per l'Assemblea provinciale elettiva (D. c., Art. 44, § I);
- 7° programmare gli incontri di formazione iniziale e permanente con riferimento al processo formativo provinciale;
- 8° approvare i bilanci annuali, preventivi e consuntivi.

§ V. Per le decisioni più importanti, il Consiglio di Fraternita si attenga, per quanto possibile, al parere espresso dall'Assemblea.

§ VI. Il consigliere o la consigliera che non partecipa agli incontri di Fraternita per un anno, senza giustificati motivi, decade dal proprio ufficio e perde la voce attiva e passiva.

Preso atto di questa assenza prolungata, il Consiglio di Fraternita lo dichiara decaduto. Il primo dei non eletti subentra come nuovo membro del Consiglio.

Art. 30 – Presidente di Fraternita

§ I. Alla guida della Fraternita è preposto il Presidente di Fraternita, un confratello o una consorella, eletto/a dal Consiglio di Fraternita tra i membri del Consiglio stesso (Regola, n. 21, b), che abbia emesso la promessa perpetua e che sia idoneo/a ad esercitare tale ufficio.

In casi particolari può essere eletto un confratello o una consorella che abbia emesso, almeno da due anni, la promessa temporanea. In questo caso, il Priore provinciale, avuto il consenso del Presidente e del Promotore provinciali, può concedere la dispensa.

§ II. Il Presidente di Fraternita entra in carica dopo la conferma per iscritto del Presidente provinciale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un secondo triennio.

§ III. I compiti del Presidente di Fraternita sono:

- 1° convocare e presiedere il Consiglio di Fraternita;
- 2° guidare e promuovere, unitamente al Consiglio, la Fraternita nelle sue molteplici attività;
- 3° preparare e guidare gli incontri periodici della Fraternita, in collaborazione con il Maestro di formazione e l'Assistente religioso;

- 4° affidare ai confratelli o alle consorelle specifiche mansioni temporanee;
- 5° avere cura delle relazioni pubbliche mantenendo contatti con la Chiesa locale, le associazioni religiose e gli organismi sociali;
- 6° mantenere i contatti con il Presidente provinciale e inviargli, al termine del mandato, una relazione sul proprio governo. Questa relazione sia inviata, per conoscenza, anche al Promotore provinciale.

§ IV. Per le decisioni più importanti, il Presidente di Fraternita consulti preventivamente l'Assemblea dei professi.

§ V. Le eventuali dimissioni del Presidente di Fraternita siano indirizzate al Presidente provinciale. Accettate le dimissioni e udito il Consiglio di Fraternita, il Presidente provinciale decide di procedere o a nuove elezioni o ad affidare al Vicepresidente di Fraternita il compito di portare a termine il mandato.

Qualora il Presidente provinciale decidesse di procedere a nuove elezioni o il Vicepresidente di Fraternita non accettasse l'incarico, si proceda al rinnovo di tutto il Consiglio di Fraternita, in una Assemblea elettiva convocata e presieduta dallo stesso Vicepresidente di Fraternita, entro un mese.

§ VI. Il Presidente di Fraternita, che per malattia non può convenientemente esercitare il proprio ufficio, se non vi è speranza di guarigione entro sei mesi, rinunci alla sua carica.

Se non può o non vuole comunicare la sua volontà di rinunciare, il Vicepresidente di Fraternita, dopo

aver ascoltato il Consiglio, sottometta il caso al Presidente provinciale.

§ VII. Se il Presidente di Fraternita, per altre cause, interrompe il suo mandato, il Consiglio di Fraternita, convocato entro un mese dal Vicepresidente di Fraternita, procede all'elezione di un nuovo Presidente di Fraternita, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso.

Art. 31 – Vicepresidente di Fraternita

§ I. Il Vicepresidente è istituito dal Presidente di Fraternita, con il consenso del Consiglio espresso con votazione a scrutinio segreto.

§ II. In caso di assenza occasionale del Presidente di Fraternita, il Vicepresidente ne assume l'ufficio per l'ordinaria amministrazione, con gli stessi diritti e doveri.

In caso di assenza prolungata, ma non superiore ai sei mesi (D.c., Art. 30, § VI), il Vicepresidente, esercita le stesse facoltà riservate al Presidente di Fraternita.

§ III. Qualora il Vicepresidente non potesse più svolgere il suo ufficio, entro tre mesi dall'inizio dell'impedimento il Presidente di Fraternita, con il consenso del Consiglio, istituisce un nuovo Vicepresidente.

Art. 32 – Maestro di formazione

§ I. Il Maestro di formazione è un confratello o una consorella che abbia emesso la promessa perpetua.

Scelto all'interno del Consiglio, o tra gli altri membri della Fraternita, è istituito dal Presidente di Fraternita con il consenso del Consiglio espresso con votazione a scrutinio segreto.

In ogni caso, il Maestro di formazione fa parte di diritto del Consiglio.

Rimane in carica tre anni e può essere riconfermato.

§ II. Il/la Maestro/a di formazione sia un confratello o una consorella che abbia:

- 1° buona preparazione dottrinale;
- 2° buona conoscenza dell'Ordine;
- 3° prudenza nelle relazioni umane;
- 4° capacità di valutare le persone;
- 5° sensibilità ai problemi dei candidati.

§ III. Compito precipuo del Maestro di formazione è la cura della formazione dei candidati alla vita domenicana.

Art. 33 – Assistente religioso

§ I. L'ufficio di Assistente religioso può essere ricoperto da un frate, una monaca, una suora, un sacerdote diocesano o da un diacono permanente.

§ II. L'Assistente religioso è nominato dal Priore provinciale (Regola, n. 21, c). Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Tuttavia, dopo un massimo di nove anni, si consiglia l'avvicendamento.

L'incarico di Assistente non può essere delegato.

§ III. I compiti dell'Assistente sono:

- 1° essere animatore e consigliere spirituale dei mem-

- bri della Fraternita, nel rispetto dell'autonomia di governo che è propria dei laici (Regola, n. 18);
- 2° collaborare con il Presidente di Fraternita e il Maestro di formazione per la formazione permanente della Fraternita, per il suo progresso nella vita evangelica ed apostolica, secondo lo spirito e la missione dell'Ordine di S. Domenico;
 - 3° presiedere la Liturgia delle Ore e guidare la Fraternita in preghiera;
 - 4° offrire il proprio contributo al Presidente di Fraternita e al Maestro di formazione per la valutazione dei requisiti dei candidati (D.c., Artt. 9, § I; 10, § I) e per la formazione iniziale;
 - 5° partecipare senza diritto di voto ai consigli e alle assemblee di Fraternita;
 - 6° mantenere i contatti con la Provincia di appartenenza, informando il Promotore provinciale sull'andamento spirituale della Fraternita.

§ IV. L'Assistente svolge i suoi compiti d'intesa con il Presidente della Fraternita e il Promotore provinciale.

Art. 34 – Segretario

§ I. Il Segretario è un confratello o una consorella istituito/a dal Presidente di Fraternita con il consenso del Consiglio di Fraternita, espresso con votazione a scrutinio segreto, scelto/a tra i consiglieri o i professi della Fraternita.

In quest'ultimo caso, entra a far parte del Consiglio, ma senza diritto di voto.

Rimane in carica tre anni e può essere riconfermato.

§ II. Compiti del Segretario sono:

- 1° svolgere le attività di segreteria;
- 2° tenere aggiornati i registri di Fraternita, dei consigli, della cronaca;
- 3° redigere i verbali e gli atti della Fraternita;
- 4° comunicare alla segreteria provinciale tutte le iniziative inerenti alla vita della Fraternita, e quanto risulti utile all'aggiornamento dei registri provinciali.

Art. 35 – Tesoriere

§ I. Il Tesoriere è un confratello o una consorella istituito/a dal Presidente di Fraternita con il consenso del Consiglio, espresso con votazione a scrutinio segreto, scelto/a tra i consiglieri o i professi della Fraternita.

In quest'ultimo caso entra a far parte del Consiglio, ma senza diritto di voto.

Rimane in carica tre anni e può essere riconfermato.

§ II. Compiti del Tesoriere sono:

- 1° tenere in ordine il registro di cassa;
- 2° redigere i bilanci annuali, preventivi e consuntivi;
- 3° curare gli interessi economici della Fraternita.

Art. 36 – Elezioni

§ I. Per tutte le elezioni, e in assenza di ulteriori determinazioni, ci si attenga al C.J.C., can. 119, 1°: “Per quanto concerne gli atti collegiali, sempre che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

- 1° Se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età”.
- 2° Se gli elettori presenti non raggiunghessero la maggioranza dei convocati ufficialmente, il Priore provinciale può convalidare gli atti da loro deliberati.

§ II. Terminato il triennio del Presidente di Fraternita, il Vicepresidente convoca ufficialmente, entro un mese, l'Assemblea degli aventi diritto per l'elezione del nuovo Consiglio.

Scaduto il termine, l'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente provinciale, d'intesa con il Promotore provinciale.

§ III. Possono essere eletti consiglieri i professi temporanei e perpetui.

§ IV. Il Vicepresidente di Fraternita presiede l'Assemblea dei professi che, dopo averne determinato il numero (D.c., Art. 28, § II), elegge a scrutinio segreto i consiglieri.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un secondo triennio.

§ V. Il Consiglio appena eletto procede subito, a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Fraternita.

Nell'impossibilità di procedere nella stessa seduta all'elezione del Presidente di Fraternita, il più anziano nell'Ordine tra i consiglieri neoeletti, convoca entro un mese il Consiglio di Fraternita e presiede l'elezione del Presidente di Fraternita.

§ VI. Il più anziano nell'Ordine tra i consiglieri neoeletti redige il verbale di elezione del Presidente di Fraternita e lo trasmette al Presidente provinciale per la sua conferma o la sua cassazione.

§ VII. Il Presidente di Fraternita, ricevuta la conferma per iscritto dal Presidente provinciale, entro un mese convoca il Consiglio per l'istituzione degli incarichi di Fraternita.

V - GOVERNO PROVINCIALE

Art. 37 – Presidente provinciale

§ I. Il Presidente provinciale, un confratello o una consorella, eletto/a dal Consiglio provinciale tra i membri del Consiglio stesso, è il garante dell'autonomia e del buon andamento delle F.L.D., è il punto di riferimento per tutti i Presidenti di Fraternita ed è abilitato a tenere i rapporti con il Priore provinciale.

§ II. Il Presidente provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile solo per un secondo quadriennio.

§ III. Spetta al Presidente provinciale:

- 1° informare, unitamente al Promotore provinciale, il Priore provinciale sull'andamento delle Fraternite;

- 2° convocare e presiedere il Consiglio provinciale delle Fraternite laiche;
- 3° coordinare la segreteria provinciale;
- 4° confermare o cassare le elezioni del Presidente di Fraternita; accettare o rifiutare le sue dimissioni;
- 5° favorire ed intrattenere i rapporti con le Chiese locali, le associazioni e i movimenti ecclesiali e le Autorità civili;
- 6° nominare due consiglieri al Consiglio provinciale.

Art. 38 – Consiglio provinciale

§ I. - Il Consiglio provinciale delle F.L.D. è l'organo collegiale che regola, anima e coordina la vita di tutte le Fraternite della Provincia. Esso rimane in carica quattro anni. È presieduto dal Presidente provinciale.

§ II. Il Consiglio provinciale:

- 1° applica le direttive del Consiglio nazionale;
- 2° emana direttive per promuovere e coordinare la vita delle Fraternite;
- 3° propone e organizza iniziative tra le Fraternite della Provincia;
- 4° formula un progetto comune di formazione iniziale e di formazione permanente;
- 5° elegge il consigliere delegato al Consiglio nazionale;
- 6° nomina i delegati regionali (D.c., Art. 42, § I);
- 7° elegge a scrutinio segreto il Segretario e il Tesoriere, che, se cooptati, non hanno diritto di voto;
- 8° propone al Priore provinciale una terna di nomi

per la nomina del Promotore provinciale (Regola, n. 20, b);

- 9° delibera, su proposta del Consiglio di Fraternita, la dimissione di un/a professo/a;
- 10° redige ed approva il Direttorio provinciale (D.G., 2008, II, § 1), comprendente norme particolari per le Fraternite locali, elaborate in base alle esperienze concrete delle Fraternite stesse;
- 11° approva i propri bilanci annuali, preventivi e consuntivi.

Su indicazione dell'Assistente e del Delegato regionali (D.c., Art. 42, § IV), può inoltre:

- 12° sospendere, per gravi cause, il Presidente di Fraternita dal proprio ufficio;
- 13° richiedere al Priore provinciale, tramite il Promotore e con le dovute motivazioni, la sostituzione dell'Assistente religioso;
- 14° sospendere temporaneamente l'attività di una Fraternita e chiederne al Priore provinciale la chiusura.

§ III. Il Consiglio, per quanto possibile, sia rappresentativo di tutta la realtà provinciale, sia composto al massimo di quindici membri, inclusi i consiglieri che rispettivamente il Presidente e il Promotore provinciali hanno facoltà di nominare.

§ IV. I consiglieri devono rendersi disponibili ad ogni convocazione.

Dopo l'assenza di un anno, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dal proprio ufficio.

Il Consiglio provinciale ne prende atto e convoca come consigliere il primo dei non eletti.

Art. 39 – Promotore provinciale

§ I. Il Promotore provinciale, nominabile a norma di L.C.O., n. 380, fa le veci del Priore provinciale, con tutti i diritti e doveri che questi gli trasmette.

§ II. Il Promotore provinciale:

- 1° risponde al Priore provinciale del proprio servizio svolto nelle Fraternite;
- 2° anima e segue da vicino il più possibile le Fraternite;
- 3° promuove incontri di studio e di spiritualità, ritiri, esercizi spirituali, ecc., a livello provinciale, d'intesa con il Consiglio provinciale delle Fraternite;
- 4° partecipa al Consiglio provinciale, senza voce attiva e passiva;
- 5° nomina due consiglieri al Consiglio provinciale.

Art. 40 – Segretario del Consiglio provinciale

Il Segretario del Consiglio provinciale:

- 1° redige i verbali dei consigli;
- 2° ne invia copia ad ogni consigliere e ai responsabili delle Fraternite;
- 3° cura gli atti della segreteria provinciale;
- 4° provvede all'archiviazione dei documenti;
- 5° può svolgere altre funzioni su mandato del Consiglio provinciale.

Art. 41 – Tesoriere del Consiglio provinciale

Il Tesoriere del Consiglio provinciale:

- 1° cura la gestione economica del Consiglio stesso;
- 2° tiene in ordine i registri contabili;
- 3° redige i bilanci annuali, preventivi e consuntivi.

Art. 42 – Collaboratori regionali

§ I. In ogni Regione vi siano, se opportuno, un Delegato e un Assistente religioso regionali.

§ II. Sotto la guida del Presidente e del Promotore provinciali, essi assumono funzioni non solo di coordinamento, ma anche di promozione e di attuazione delle linee programmatiche del Consiglio provinciale; collaborano in modo capillare alla crescita delle Fraternite.

§ III. Il Delegato, in collaborazione con l'Assistente religioso, si impegna nella parte organizzativa per gli incontri regionali e provinciali. L'Assistente religioso agisce come Promotore regionale nella verifica della formazione domenicana delle Fraternite e dei suoi formatori.

§ IV. Il Delegato e l'Assistente regionali sottopongono alla decisione del Consiglio provinciale tutti i casi controversi relativi alle Fraternite.

Art. 43 – Incontri provinciali

§ I. All'inizio di ogni anno sociale il Presidente e il Promotore organizzano un incontro di studio e di programmazione, al quale partecipano i Presidenti e i Maestri di formazione delle Fraternite, i Delegati e gli Assistenti regionali.

§ II. L'incontro ha le seguenti finalità:

- 1° presentare la situazione reale delle Fraternite;
- 2° favorire il continuo aggiornamento delle Fraternite;
- 3° presentare il programma annuale di formazione.

§ III. Per favorire la conoscenza e la comunione tra le Fraternite di una stessa Regione, il Delegato e l'Assistente regionali provvedono ad organizzare incontri formativi e celebrativi.

Art. 44 – Elezioni provinciali

§ I. L'Assemblea provinciale elettiva è composta da tutti i Presidenti e da un delegato di ogni Fraternita. Essa elegge i con-siglieri provinciali, dopo averne determinato il numero, che non deve essere superiore a dieci.

Il diritto al voto non può essere delegato, fatto salvo D.c., Art. 31, § II.

§ II. I consiglieri provinciali sono eletti a scrutinio segreto.

§ III. Sono eleggibili tutti i professi perpetui, anche se non presenti all'Assemblea, ma non per più di due mandati.

§ IV. Il numero massimo dei consiglieri è di quindici (D.c., Art. 38, § III), inclusi il Presidente uscente, che è consigliere di diritto, e i consiglieri che il Promotore e il Presidente provinciali hanno facoltà di nominare (D.c., Artt. 37, § III, 6°; 39, § II, 5°).

§ V. Il Presidente, d'intesa col Promotore provinciale, convoca, entro e non oltre sei mesi dal compimento del suo mandato, l'Assemblea provinciale elettiva, fissandone la data di celebrazione. Scaduti i termini, provvederà direttamente il Priore provinciale.

§ VI. Il Presidente uscente presiede l'Assemblea

provinciale elettiva, la quale nomina un Segretario e due scrutatori per l'espletamento delle operazioni di voto e, dopo averne determinato il numero, procede all'elezione dei consiglieri.

§ VII. Nella stessa giornata della sua elezione, il Consiglio provinciale procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente provinciale, tra i membri del Consiglio stesso.

§ VIII. Il Presidente eletto deve essere confermato per iscritto dal Priore provinciale.

Art. 45 – Fondazione di nuove Fraternite

§ I. Quando un gruppo di laici/laiche richiede la fondazione di una nuova Fraternita, il Presidente provinciale, d'intesa con il Promotore provinciale per un periodo di almeno sei mesi:

- 1° verifica i requisiti dei candidati (D.N., Art. 5);
- 2° accerta la loro consapevolezza del ruolo dei laici nella Chiesa;
- 3° li inizia alla proposta di vita di S. Domenico.

§ II. Concluso tale periodo, il Presidente, udito il Consiglio provinciale dei laici, chiede al Priore provinciale di erigere la nuova Fraternita (Regola, n. 20, a).

§ III. La fondazione di una nuova Fraternita, ove è presente una comunità soggetta alla giurisdizione dell'Ordine, può essere effettuata senza la licenza scritta del Vescovo diocesano del luogo (C.J.C. can. 312, § 1, 3°).

§ IV. Per fondare una nuova Fraternita in altre località è necessaria l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo, richiesta dal Priore provinciale.

§ V. Eretta la nuova Fraternita, i candidati presentano domanda di ammissione al Presidente provinciale, che, insieme al Promotore, provvede al rito dell'accoglienza.

§ VI. Il Presidente provinciale, o un suo delegato, cura la formazione iniziale fino all'emissione della promessa perpetua. Concluso l'anno di accoglienza, i candidati, ritenuti idonei dal Presidente insieme al Promotore, emettono nelle mani del Presidente la promessa temporanea.

§ VII. I neoprofessi procedono, in Assemblea, all'elezione del Consiglio di Fraternita e da quel momento la nuova Fraternita gode della propria autonomia.

§ VIII. Al termine del triennio di promessa temporanea, i candidati facciano richiesta al Presidente provinciale di emettere la promessa perpetua.

Il Presidente, insieme al Promotore e all'eventuale delegato incaricato della formazione, esaminano i candidati e decidono sull'ammissione.

VI - GOVERNO NAZIONALE

Art. 46 – Presidente nazionale

§ I. Il Presidente del Consiglio nazionale è uno dei consiglieri. È eletto a scrutinio segreto dai con-

fratelli del Consiglio nazionale per quattro anni ed è approvato dal C.P.D.I. Può essere rieletto solo per un secondo mandato.

§ II. Il Presidente nazionale:

- 1° convoca e presiede il Consiglio nazionale;
- 2° cura le relazioni con la Curia generalizia dell'Ordine;
- 3° partecipa una volta all'anno alla riunione del C.P.D.I. per ciò che concerne la vita delle F.L.D.;
- 4° mantiene gli opportuni contatti con la Chiesa italiana, con le associazioni e i movimenti ecclesiali e con le Autorità civili.

Art. 47 – Consiglio nazionale

§ I. Il Consiglio nazionale delle F.L.D., presieduto dal Presidente, è l'organo collegiale di animazione e coordinamento delle Fraternite italiane.

§ II. Ne fanno parte di diritto:

- 1° i Presidenti e i Promotori provinciali, per il periodo in cui esercitano il loro ufficio provinciale, e i consiglieri delegati (D.c., Art. 38, § II, 5°);
- 2° il Promotore nazionale;
- 3° il Presidente nazionale uscente;
- 4° il Segretario;
- 5° il Tesoriere.

§ III. Il Consiglio nazionale:

- 1° propone, promuove e coordina le iniziative a livello nazionale delle Fraternite;
- 2° favorisce l'interscambio di idee, progetti, esperienze tra i consigli provinciali italiani;

- 3° indica le linee orientative circa le forme concrete di servizio e di apostolato in una visione nazionale complessiva, senza limitare le iniziative autonome delle singole Fraternite;
- 4° coltiva i rapporti ufficiali con le Organizzazioni e gli Enti simili a livello nazionale, con la Consulta nazionale dei laici, con la C.E.I., nonché con il Capitolo generale dell'Ordine (L.C.O. n. 415, § II, 4°);
- 5° propone al Presidente del C.P.D.I. gli aggiornamenti del Direttorio, per la loro approvazione e promulgazione;
- 6° approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Art. 48 – Promotore nazionale

§ I. Il Promotore nazionale è nominato dal C.P.D.I. tra i Promotori provinciali, ascoltato il Consiglio nazionale delle Fraternite laiche. Dura in carica quattro anni. Può essere riconfermato per un secondo mandato.

§ II. Il Promotore nazionale:

- 1° affianca il Presidente e il Consiglio nazionale nelle iniziative a carattere nazionale;
- 2° sostiene e coadiuva i Promotori provinciali nelle iniziative a carattere provinciale;
- 3° coadiuva il Presidente nazionale nelle relazioni ufficiali;
- 4° informa il C.P.D.I. delle delibere del Consiglio nazionale.
- 5° non ha voce attiva e passiva in alcun organo collegiale delle F.L.D. al quale partecipi.

Art. 49 – Segretario del Consiglio nazionale

§ I. Il Consiglio nazionale elegge, a scrutinio segreto, il Segretario che, se cooptato, partecipa al Consiglio senza diritto di voto.

§ II. Egli ha il compito di:

- 1° redigere i verbali di ogni riunione del Consiglio nazionale;
- 2° inviarne copia a tutti i consiglieri e al Presidente di turno del C.P.D.I.;
- 3° curare la gestione dei dati della segreteria nazionale;
- 4° provvedere all'archiviazione dei documenti;
- 5° svolgere altre funzioni su mandato del Consiglio nazionale.

Art. 50 – Tesoriere del Consiglio nazionale


§ I. Il Consiglio nazionale elegge, a scrutinio segreto, il Tesoriere che, se cooptato, partecipa al Consiglio senza diritto di voto.

§ II. Il tesoriere del Consiglio nazionale ha il compito di:

- 1° curare la gestione economica del Consiglio stesso;
- 2° tenere in ordine i registri contabili;
- 3° redigere i bilanci annuali, preventivi e consuntivi;
- 4° inviare al C.P.D.I. i bilanci annuali approvati.

Appendice

Rito dell'accoglienza e della professione nelle Fraternite laiche di S. Domenico



Raffigurazioni simboliche del carisma domenicano

(graffito di Fr. A. Couturier, O.P. [1897-1954], già esistente nella cappella del Convento domenicano della SS. Trinità, Roma).

RITO DELL'ACCOGLIENZA

Il rito dell'accoglienza deve svolgersi, per quanto è possibile, in una celebrazione comunitaria, ma sempre fuori della Messa. Può essere opportunamente inserito nella celebrazione di una parte della Liturgia delle Ore - specialmente Lodi o Vespri - oppure in una particolare celebrazione della parola di Dio, nella quale venga presentata la natura del cammino di perfezione che si inizia e la vocazione e la missione del nostro Ordine.

RITI INIZIALI

Quando si sono riuniti i fedeli, o almeno la Fraternita e, se vi sono, altri membri della Famiglia Domenicana, il Responsabile laico, che presiede alla celebrazione, e l'Assistente religioso entrano insieme, mentre è opportuno cantare un salmo o un canto adatti alla natura della celebrazione, oppure l'inno delle Lodi o dei Vespri, se il rito è ad essi congiunto.

Terminato il canto, il Celebrante dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti fanno il segno di croce e rispondono:

Amen.

Il Celebrante, come breve monizione introduttiva, dice queste parole o altre simili:

Il Signore Gesù, che - nello Spirito Santo - misericordiosamente ci ha chiamati e ora ci ha radunati nel suo nome, manifesti in noi la sua gloriosa presenza.

E come a san Domenico, così anche a noi, doni una carità vera ed efficace, per saper procurare la salvezza nostra e degli altri, come suoi veri discepoli.

INTERROGAZIONE O DOMANDA

Poi il Presidente interroga i candidati:

Fratelli carissimi (Sorelle carissime), che cosa chiedete?

I candidati rispondono tutti insieme:

La misericordia di Dio ci ha guidati in mezzo a voi, per far esperienza della vostra vita, per imparare, sull'esempio di san Domenico, di santa Caterina da Siena e di quanti ci hanno preceduto, a rendere anzitutto testimonianza della nostra fede fortificati dalla comunione fraterna, a dimostrarci disponibili alle necessità dei nostri contemporanei e a lavorare al servizio della verità.

Perciò, considerando assiduamente le specifiche finalità dell'apostolato della Chiesa del nostro tempo, sentendoci mossi a manifestare compassione concreta per ogni forma di umana inquietudine, vi chiediamo di aiutarci ad essere promotori di libertà, di giustizia e di pace.

Il Presidente risponde con queste parole o con altre simili:

Dio misericordioso vi aiuti con la sua grazia, e il divino Maestro vi conceda l'abbondanza del suo Spirito e il conforto della sua pace.

R. AMEN.

Allora l'Assistente invita tutti alla preghiera, dicendo:

Preghiamo.

Tutti pregano per qualche istante in silenzio. Poi l'Assistente prosegue:

O Dio, fonte di ogni vocazione, che hai donato alla Chiesa san Domenico come ministro della predicazione del Vangelo: ascolta con bontà le suppliche di questi tuoi servi (di queste tue serve) N. e N., che per abbracciare il loro proposito evangelico chiedono di essere incorporati (incorporate) nella nostra famiglia; e fa' che la loro partecipazione alla nostra fraternita accresca in tutti noi l'amore vicendevole. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA

Quindi si leggono testi adatti della Sacra Scrittura, intercalati

da salmi responsoriali. Si possono aggiungere anche altre letture adatte, tratte dai documenti della Chiesa o dell'Ordine. Dopo le letture il Presidente - o l'Assistente, se sembra più opportuno -, sulla base dei testi letti tiene una breve allocuzione.

ACCETTAZIONE DEI CANDIDATI

INTERROGAZIONI

Al termine dell'allocuzione, il Presidente invita i candidati ad alzarsi e con queste o simili parole chiede loro di esprimere la loro volontà, scegliendo una o più domande tra le seguenti:

Volete, con ferma intenzione, camminare fedelmente in novità di vita, come uomini evangelici (donne evangeliche) che desiderano procurare la salvezza propria e altrui?

I candidati rispondono tutti insieme:

Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Presidente:

Volete abbracciare la vita evangelica mediante la conversione del cuore, secondo il proposito apostolico di san Domenico?

Candidati:

Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Presidente:

Volete dunque far parte della Famiglia Domenicana, per sperimentare la nostra vita nell'osservanza della Regola di san Domenico?

Candidati:

Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Allora il Presidente conferma la loro volontà dicendo:

Il Signore, che ha dato inizio a quest'opera, la porti al suo compimento.

I presenti rispondono:

Amen.

BENEDIZIONE DELLO SCAPOLARE

Poi l'Assistente si alza e benedice gli scapolari, tenendo le mani giunte:

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che hai voluto rivestirti della nostra condizione umana, noi supplichiamo la tua infinita benevolenza: degnati di bene ✕ dire questo abito che i nostri padri stabilirono di portare come espressione di innocenza e santità, e fa' che chi lo indosserà meriti di rivestirsi di Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.

R. Amen

IMPOSIZIONE DELLO SCAPOLARE O 'VESTIZIONE'

Poi il Presidente impone ai candidati lo scapolare, dicendo ad alta voce, una volta sola per tutti, queste parole o altre simili:

Ricevete (Ricevi) quest'abito con il quale siete ammessi (sei ammesso) a far parte della Famiglia Domenicana e che esprime il vostro (tuo) inserimento nella nostra Fraternita N.: vi (ti) aiuti la Vergine Maria, Madre di misericordia, a rivestirvi (rivestirti) interiormente di Cristo manifestandolo vivente in voi (in te), per rendere gloria a Dio e cooperare al bene della Chiesa e di tutti gli uomini.

R. Amen.

Poi ciascuno s'inginocchia davanti al Presidente e riceve lo scapolare insieme al bacio di pace, segno di accoglienza nell'Ordine e di ammissione nella Fraternita locale.

Al termine della vestizione, l'Assistente asperge i candidati, tutti insieme, con l'acqua benedetta.

Allora il Presidente rivolgendosi ai nuovi confratelli e consorelle dice:

Con il segno di questo scapolare, la nostra Fraternita laica di san Domenico vi accoglie, perché possiate servire con maggior impegno Cristo e la sua Chiesa nello spirito dell'Ordine domenicano.

Per l'attuazione di questo santo proposito io, con l'autorità che mi è stata concessa, vi ammetto alla partecipazione di tutti i beni spirituali dell'intero Ordine di san Domenico.

Poi l'Assistente benedice e consegna ad ogni candidato i segni che possono essere usati in sostituzione dello scapolare (ad es. la medaglietta di san Domenico, la piccola croce o altro distintivo dell'Ordine).

CONSEGNA DELLA REGOLA

Se poi, secondo gli usi locali, si vuole consegnare anche la Regola delle Fraternite di san Domenico, il Presidente dà il libro ad ogni candidato con queste parole o altre simili:

Ricevi la Regola della nostra famiglia e osservalà fedelmente per diventare più pienamente discepolo di Cristo: sia questa la tua sapienza, falla risplendere davanti agli uomini perché vedano le tue opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.

Il candidato risponde:

Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE

ACCOGLIENZA FRATERNA E INDIZIONE DELL'ANNO DI PROVA

Poi i novizi vanno a scambiare un segno di pace con ogni membro della Fraternita. Al termine, i novizi ritornano davanti al Presidente che - se lo si ritiene opportuno - può aggiungere al nome di ognuno un altro nome, di tradizione cristiana, dicendo:

**Dal Battesimo il tuo nome è N.,
nell'Ordine ti chiamerai fra (suor) N.N.**

Quindi il Presidente affida i candidati (o le candidate) alla cura di un Maestro (o di una Maestra) e assegna il tempo di prova della durata di un anno, secondo le prescrizioni degli Statuti.

CONCLUSIONE DEL RITO

L'Assistente - o il Presidente, se sembra più opportuno - dice la preghiera finale:

Preghiamo.

Ascolta, Signore, le preghiere di questa tua famiglia e per intercessione della beata Vergine Maria, Madre e Patrona del nostro Ordine, infondi la forza della

perseveranza in questi tuoi servi (queste tue serve) che desiderano sperimentare la nostra vita.

Fa' che la grazia del Battesimo, che essi (esse) desiderano fortificare con questa loro nuova decisione, maturi in essi (esse) il suo pieno effetto, perché con l'aiuto dello Spirito Santo ricerchino sinceramente la tua volontà e l'adempiano con animo costante. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

R. Egli ha fatto cielo e terra.

L'Assistente può concludere il rito con queste parole o altre simili:

Dio onnipotente vi benedica e vi dia il dono della sapienza che salva.

R. Amen.

Vi nutra con gli insegnamenti della fede e vi faccia perseverare nelle buone opere.

R. Amen.

Diriga i vostri passi e vi apra la strada per la predicazione del vangelo della pace.

R. Amen.

La benedizione di Dio onnipotente, Padre ✠ e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

L'Assistente conclude dicendo:

V. Benediciamo il Signore.

R. Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale (antifona Salve Regina)

INDICE

Presentazione.....	pag. 5
Le date principali.....	9
Regola delle Fraternite laiche di S. Domenico.....	13
I) Costituzione fondamentale	
del laicato domenicano.....	13
- I laici nella Chiesa.....	13
- Il laicato domenicano.....	13
- La famiglia domenicana.....	13
- Il carattere specifico del laicato domenicano.....	14
- La missione apostolica dei laici domenicani.....	14
II) La vita delle Fraternite.....	15
- La vita delle Fraternite.....	15
- La formazione.....	16
- La professione o promessa.....	17
- La struttura e il governo delle Fraternite.....	17
- La giurisdizione dell'Ordine	
e l'autonomia delle Fraternite.....	18
- Giurisdizione in tutto l'Ordine.....	18
- Giurisdizione delle province.....	19
- Giurisdizione delle Fraternite.....	19
- Il Consiglio nazionale e internazionale.....	20
- Statuti delle Fraternite laiche.....	20
Regula Fraternitatum Laicalium Sancti Dominici.....	21
I) Constitutio fundamentalis laicatus dominicani.....	21
- De laicis in Ecclesia.....	21
- De laicatu dominicano.....	21
- De dominicana familia.....	22

- De specifico carattere laicatus dominicani.....	22
- De missione apostolica.....	22
II) De vita Fraternitatum.....	23
- De vita Fraternitatum.....	23
- De formatione.....	24
- Professio seu promissio.....	25
III) De structura et regimine Fraternitatum.....	25
- De iurisdictione Ordinis et Fraternitatum autonomia.....	26
- In universo Ordine.....	26
- In provinciis.....	27
- In Fraternitatibus.....	27
- De consilio nazionali et internazionali.....	28
- Statuta Fraternitatum.....	28
 Dichiarazioni generali del Maestro dell'Ordine	
Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa o.p.....	31
Lettere di richiesta, approvazione, promulgazione del nuovo Direttorio.....	43
 Direttorio delle Fraternite laiche di S. Domenico comune alle Province italiane.....	47
I – Premesse.....	47
II – Accoglienza e formazione iniziale.....	47
III – Vita delle Fraternite.....	57
IV – Governo locale.....	64
V – Governo provinciale.....	74
VI – Governo nazionale.....	81
 Appendice	
Rito dell'accoglienza nelle Fraternite laiche di S. Domenico.....	85
Rito della professione (temporanea e definitiva).....	85

Stampa
Valsele Tipografica srl
83040 Materdomini (AV)
Tel. 0827 58100
E-mail: valsele@netlab.it

